



NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE AI SERVIZI

SOMMARIO

- Norme generali (sezione A);
- Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (sezione B);
- Norme che regolano il servizio Phone Banking (sezione C);
- Norme che regolano il servizio di Internet Banking (sezione D);
- Norme che regolano il servizio SMS (Short Message Service) (sezione E);
- Norme comuni ai Servizi di Pagamento (sezione F);
- Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste di incasso utenze (sezione G);
- Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste d'incasso (sezione H);
- Norme che regolano i depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione. Disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati (sezione I);
- Norme che regolano l'intermediazione in cambi (sezione J).

GLOSSARIO

I termini indicati con la lettera maiuscola nel Contratto avranno il significato di seguito attribuito. Sono fatte salve le ulteriori definizioni riportate nella sezione F (Norme comuni ai Servizi di Pagamento) e nella documentazione contrattuale - eventualmente sottoscritta dal Cliente - relativa alla Carta di Debito e/o Prepagata (emessa/e dalla Banca, qualora offerta/e al Cliente stesso) che trovano applicazione, rispettivamente, ai Servizi di Pagamento e alla Carta di Debito e/o Prepagata.

ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Cliente, titolare di una Carta di Debito o Carta Prepagata di effettuare prelievi di denaro contante e di richiedere informazioni sul proprio stato contabile.

Autenticazione Forte: indica un metodo di autenticazione del Cliente a sistemi digitali che utilizza almeno due tra i seguenti tre fattori, nel rispetto dei requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa applicabile:

- 1) "Una cosa che il Cliente conosce", per esempio una password o il PIN;
- 2) "Una cosa che il Cliente possiede", come un telefono cellulare, una carta di credito o un oggetto fisico come un token o altro dispositivo (inteso quest'ultimo quale strumento - costituito da una o più componenti - necessario alla generazione o alla ricezione di uno o più codici di accesso/dispositivi dinamici univocamente legati al beneficiario e all'importo della singola operazione);
- 3) "Una cosa che il Cliente è", come l'impronta digitale, il timbro vocale, la retina o l'iride, o altre caratteristiche di riconoscimento attraverso caratteristiche uniche del corpo umano (biometria).

Banca: indica Banca Generali S.p.A..

Carta di Debito: indica la carta di debito internazionale denominata "Nexi Debit" emessa dalla Banca e gestita da Nexi Payments S.p.A. come disciplinata nella relativa documentazione contrattuale a cui si fa espresso rinvio con il presente Contratto.

Carta di Credito: indica la carta di credito emessa e gestita da Nexi Payments S.p.A. come disciplinata nella relativa documentazione contrattuale a cui si fa espresso rinvio con il presente Contratto

Carta Prepagata: la carta di pagamento prepagata e ricaricabile denominata "Nexi Prepaid" emessa dalla Banca e gestita da Nexi Payments S.p.A. come disciplinata nella relativa documentazione contrattuale a cui si fa espresso rinvio con il presente Contratto.

Circuito Internazionale: il circuito internazionale il cui marchio è indicato sulla Carta di Debito o sulla Carta Prepagata.

Cliente: indica il cliente, persona fisica, che stipula il Contratto in qualità di Consumatore.

Codice Civile: indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come modificato.

Codice del Consumo: indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato.

Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking: indica i codici personali e segreti trasmessi dalla Banca al Cliente per accedere al Servizio Phone Banking.

Consob: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Consumatore: indica il soggetto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.

Conto Corrente o, anche, Conto: indica il conto corrente acceso presso la Banca in virtù della sottoscrizione del presente Contratto e disciplinato alla sezione B del Contratto.

Contratto: indica il presente documento contrattuale composto, oltre che dal frontespizio (Documento di Sintesi" relativo ad ogni servizio richiesto, contenente le più significative condizioni economiche), dalla prima parte (Richiesta di Servizi), seconda parte (normativa contrattuale applicabile ai Servizi), terza parte (Foglio Informativo relativo ad ogni servizio richiesto, contenente le condizioni economiche applicate ai servizi) e quarta parte (Documento Informativo Generale).

Data Valuta: la data di riferimento usata dalla Banca per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati sul Conto.

Deposito Titoli: indica il servizio di deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione disciplinato alla sezione I del Contratto, attivabile al Cliente qualora offerto dalla Banca.

Disciplina Sanzionatoria Assegni: indica la legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata.

Esercente: il punto vendita e il fornitore, anche virtuale, aderente al Circuito Internazionale, presso cui è possibile acquistare beni e/o servizi tramite carta, ed individuabile dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.

Forme di Autenticazione: ha il significato attribuito all'art. 2 della sezione D del Contratto.

GDPR: indica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Giorno Lavorativo: il giorno in cui la Banca è operativa nella prestazione dei Servizi di Pagamento; l'elenco dei Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet.

Internet Banking: indica il servizio disciplinato alla sezione D del Contratto che consente al Cliente, relativamente ai rapporti allo stesso intestati, di ottenere, informazioni e/o disporre operazioni tramite la rete internet.

Legge Assegni: regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Phone Banking: indica il servizio disciplinato alla sezione C del Contratto che consente al Cliente, relativamente ai rapporti allo stesso intestati, di ottenere, informazioni e/o disporre operazioni tramite la rete telefonica.

P.O.S. (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con carta.

Provvedimento Unico sul Post-trading: indica il provvedimento della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata".

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato.

Regolamento Intermediari: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato.

Richiesta di Servizi: indica la proposta contrattuale trasmessa dal Cliente alla Banca volta a richiedere l'attivazione di uno o più Servizi, comprensiva della Scheda Anagrafica del Cliente ("Scheda Anagrafica Cliente").

Servizio: indica ciascuno dei servizi disciplinati dal presente Contratto nelle relative sezioni.

Servizio di Pagamento: indica ciascuno dei servizi di pagamento disciplinati alla sezione F del Contratto.

Testo Unico Bancario (o anche TUB): indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato.

Testo Unico della Finanza (o anche TUF): indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.

Norme Generali (sezione A)

Art. 1 – Oggetto, durata e recesso.

- 1.1 La presente sezione contiene le "norme generali" applicabili a tutti i Servizi disciplinati nelle sezioni successive del Contratto.
- 1.2 In sede di proposta contrattuale trasmessa alla Banca con la Richiesta di Servizi, il Cliente potrà richiedere alla Banca la stipula e, dunque, l'attivazione di uno o più Servizi disciplinati dal Contratto. Il Contratto sarà perfezionato unicamente con l'accettazione della proposta da parte della Banca.
- 1.3 Non vi è un obbligo per il Cliente di aderire a tutti i Servizi disciplinati dal Contratto. Tuttavia, taluni servizi (come il Deposito Titoli se attivabile qualora offerto, i Servizi di Pagamento, la Carta di Debito e la Carta Prepagata) per poter essere validamente richiesti e attivati, necessitano della previa o contestuale stipula tra le parti del rapporto relativo al Conto Corrente. Da ciò consegue che, in caso di scioglimento per qualsiasi causa del rapporto di Conto Corrente, e in assenza di stipula di altro rapporto analogo con la Banca, si verificherà lo scioglimento automatico dei rapporti relativi al Deposito Titoli (se attivabile qualora offerto), ai Servizi di Pagamento, alla Carta di Debito e alla Carta Prepagata.
- 1.4 Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato.
- 1.5 Il Cliente può recedere in ogni momento dal Contratto, anche limitatamente ad alcuni dei Servizi ivi disciplinati, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di giorni 5. Il recesso da un singolo Servizio non comporta di per sé il recesso da tutti gli altri Servizi disciplinati dal Contratto, salvo che gli stessi siano dipendenti e/o collegati al Servizio per il quale è stato manifestato il recesso. Il Cliente può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r, telefax, telegramma o rete telematica. L'esecuzione della richiesta avviene nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso.
- 1.6 La Banca può recedere in ogni momento dal Contratto (o da un determinato Servizio) dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata a/r con un preavviso di due mesi, fatta salva la sussistenza di una giusta causa che legittimi l'assenza di preavviso o un termine di preavviso inferiore. Nel caso di recesso dalla convenzione di assegno (disciplinata dalla sezione B), il preavviso è di 10 giorni.
- 1.7 In caso di recesso dal Contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente – previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati dalla Banca per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti e in conformità alle modalità e ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia – presso l'intermediario indicato dal Cliente o, comunque, secondo le istruzioni impartite dal Cliente stesso al momento della cessazione del Contratto, gli strumenti finanziari e le somme di denaro eventualmente in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.
- 1.8 Qualora gli strumenti finanziari fossero sub-depositati, l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai sub-depositari l'ordine di trasferirli a favore del Cliente presso il suddetto intermediario.
- 1.9 Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 2 – Modifiche al Contratto.

- 2.1 La Banca si riserva la facoltà di apportare unilateralmente variazioni alle previsioni del Contratto, comprese le condizioni economiche, osservando le modalità e nei limiti di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, ovvero, per quanto riguarda le norme sui Servizi di Pagamento, di cui all'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (o comunque, nell'uno e nell'altro caso, altra normativa corrispondente tempo per tempo vigente) con preavviso comunicato per iscritto o mediante altro supporto durevole al Cliente di almeno due mesi rispetto all'efficacia della modifica. Le modifiche potranno essere effettuate in presenza di un giustificato motivo.
- 2.2 In relazione ai Servizi di Pagamento, ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, se la modifica, anche in senso sfavorevole al Cliente, riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza

- preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente ed è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, il Cliente ne è informato nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto Corrente inviate dalla Banca.
- 2.3 La modifica proposta dalla Banca si ritiene approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro la data di efficacia della modifica. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 2.4 Le parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno automaticamente abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modificazione. Resta inteso tra le parti che, ove possibile (in conformità alle norme di legge), tali modifiche saranno effettuate tramite modifica unilaterale ai sensi del paragrafo 2.1.

Art. 2 bis – Piano di sostituzione degli indici di riferimento

Resta inteso che, salvi diversi accordi tra la Banca e il Cliente, in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'eventuale indice di riferimento previsto nel presente Contratto ("Indice") si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 ("Piano di Sostituzione"), pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 - bis del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito Testo Unico Bancario, o "TUB") la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Art. 3 – Indice di riferimento e sconfinamento.

- 3.1 Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario l'indice di riferimento utilizzato per la definizione del tasso di interesse debitore applicato in caso di sconfinamento assuma un valore inferiore a 0 (zero), il rispettivo indice di riferimento avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore degli sconfinamenti applicato al rapporto oggetto della presente, sarà pari al solo valore della maggiorazione (spread) applicata.
- 3.2 Resta inteso che, salvi diversi accordi tra la Banca e il Cliente e in conformità a quanto parimenti previsto nell'art. 2 bis del Documento A che regola il rapporto di conto corrente e tutti gli altri servizi disciplinati dal contratto, in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'eventuale indice di riferimento di cui al paragrafo che precede ("Indice") si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 ("Piano di Sostituzione"), pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 - bis del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito Testo Unico Bancario, o "TUB") la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- 3.3 In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese la Banca comunica al Cliente, entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente: lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

Art. 4 – Registrazione delle comunicazioni.

Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del GDPR e della relativa normativa di armonizzazione, ad effettuare la

registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Art. 5 – Comunicazioni.

- 5.1 Le comunicazioni previste dal presente articolo sono trasmesse in lingua italiana. Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione al Conto Corrente (sezione B) e all'eventuale Deposito Titoli (sezione I), la Banca fornirà al Cliente per iscritto al momento dello scioglimento del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei rapporti bancari e finanziari di cui al Contratto ed un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate ai Servizi mediante apposita comunicazione analitica, redatta in conformità alle disposizioni tempo per tempo previste dal legislatore e/o dalla Banca d'Italia. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Cliente.
- 5.2 Le comunicazioni periodiche saranno omesse qualora i rapporti non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore per il Cliente non superiore a euro 2.500,00, fatto salvo quanto previsto in relazione al Deposito Titoli (sezione I). A tal fine non si considerano "movimenti", ancorché compiuti nel corso dell'anno, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua di sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) o in forza di prescrizione di legge o amministrativa.
- 5.3 Le comunicazioni dalla Banca al Cliente verranno eseguite mediante le seguenti modalità alternative (la modalità sarà selezionata dal Cliente nella Richiesta di Servizi):
- a) in forma digitale, tramite l'area riservata dell'Internet Banking (funzionalità Doc@nline) di cui alla sezione D o, comunque, tramite ogni ulteriore mezzo reso disponibile dall'evoluzione tecnologica che possa, anche in futuro, consentire alla Banca di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
 - b) in forma cartacea presso l'indirizzo fornito dal Cliente nella Richiesta di Servizi.
- Resta fermo il rispetto di eventuali obblighi di legge o di regolamento di provvedere attraverso l'invio o la consegna di determinate comunicazioni in forma cartacea.
- 5.4 In aggiunta al canale digitale di cui sopra, in relazione a determinati Servizi, talune comunicazioni potranno essere inviate anche mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Servizi (o successivamente comunicato) o con altro supporto durevole concordato tra le parti.
- 5.5 In aggiunta a quanto sopra previsto, il Cliente che abbia provveduto a certificare l'effettivo utilizzo di una o più utenze di posta elettronica (come sopra richiamata) attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, autorizza la Banca medesima a contattarlo tramite posta elettronica per comunicazioni inerenti l'operatività dei rapporti di cui al presente Contratto, diverse dalle suddette comunicazioni previste dalla normativa in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela, salvo espresso obbligo di legge o di regolamento di provvedervi attraverso l'invio o la consegna in forma cartacea o mediante altro supporto durevole.
- 5.6 Le comunicazioni previste dall'art. 9-bis della Disciplina Sanzionatoria Assegni verranno trasmesse al domicilio eletto dal Cliente. Le eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate dal Cliente con dichiarazione presentata direttamente presso le succursali della Banca, o con telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il servizio Phone Banking, telefax o rete telematica. Ove il Cliente abbia indicato quale domicilio eletto l'indirizzo di residenza, l'eventuale modifica dell'indirizzo di residenza comporterà anche la variazione del domicilio eletto, salvo espressa indicazione contraria del Cliente.

Art. 6 - Condizioni economiche.

Le condizioni economiche applicabili al Contratto e ai Servizi ivi disciplinati sono riportate nella terza parte, nonché nei fogli informativi pubblicati dalla Banca ai sensi di legge.

Art. 7 - Diligenza della Banca.

Nell'esecuzione dei Servizi, la Banca impiega la diligenza adeguata alla natura dell'attività esercitata e non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, o altri impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o fatti di terzi).

Art. 8 - Deposito delle firme.

- 8.1 Il Cliente è tenuto a depositare presso la Banca la propria firma autografa (c.d. *specimen* di firma) e quella delle persone abilitate a rappresentarlo nei confronti della Banca, dichiarando per iscritto qualsiasi limitazione ai poteri loro conferiti.
- 8.2 Le revocche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Per quanto attiene all'eventuale Deposito Titoli, l'autorizzazione a disporre sul relativo conto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 9 - Inadempimento del Cliente.

- 9.1 Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata ad adempiere entro il termine di 15 giorni [dalla ricezione] della lettera.
- 9.2 Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, del Codice Civile, realizzando direttamente, o a mezzo di un intermediario autorizzato, un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari che risultino depositati presso la Banca.
- 9.3 Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni per adempiere. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e mantiene il residuo a disposizione del Cliente.
- 9.4 La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido o esigibile, ed anche se cambiario, è investita dei privilegi di legge e ha altresì diritto di ritenzione ai sensi di legge su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
- 9.5 Quando esistano tra la Banca e il Cliente crediti reciproci, derivanti da più rapporti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca, ha luogo la compensazione legale ad ogni suo effetto.
- 9.6 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del Codice Civile o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da porre in pericolo, a giudizio della Banca, il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
- 9.7 In caso di Conto Corrente intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del Conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori.

Art. 10 - Cointestazione del Contratto – comunicazioni e persone autorizzate

- 10.1 Quando il Contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali e fatti salvi i casi eventualmente previsti in altre Sezioni del Contratto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori secondo le modalità di cui all'art. 5 con pieno effetto nei confronti degli altri. La nomina e la modifica delle persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere fatte per iscritto da tutti i cointestatori; la revoca della rappresentanza potrà, invece, essere fatta anche da uno solo dei cointestatori.
- 10.2 Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. Si applica in quanto compatibile l'art. 8 della presente sezione.
- 10.3 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale.

Art. 11 - Cointestazione del Contratto – disposizioni.

- 11.1 Quando il Contratto è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni in maniera disgiunta, ciascuna di esse può trasmettere alla Banca ordini, istruzioni o disposizioni con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Ciascun intestatario potrà, ad esempio, operare

sull'eventuale rapporto di Deposito Titoli anche nel caso in cui siano presenti strumenti finanziari intestati ad uno soltanto dei cointestatari.

- 11.2 La Banca dovrà ottenere il consenso di tutti i cointestatari quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione ad una certa disposizione con lettera raccomandata. L'opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione.
- 11.3 La possibilità di operare in maniera disgiunta potrà essere modificata o revocata mediante comunicazione per iscritto alla Banca da parte di tutti i cointestatari. La richiesta di estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul Conto Corrente, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
- 11.4 In deroga all'art. 190 del Codice Civile, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 12 - Cointestazione del Contratto - morte o incapacità di un cointestatario.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Contratto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente dei rapporti e dei relativi diritti. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno tenuti però ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata.

Art. 13 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità del Cliente, tali eventi non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto una comunicazione e la documentazione comprovante tali eventi a mezzo raccomandata a/r. Tale comunicazione, purché corredata da idonea documentazione, comporterà l'automatica immediata risoluzione del contratto, e di tutti i servizi dallo stesso disciplinati.

Art. 14 - Esecuzione degli incarichi.

- 14.1 La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente in conformità al presente Contratto; se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'incarico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
- 14.2 La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 del Codice Civile, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca, tenendo conto della natura degli stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

Art. 15 - Spese e oneri.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai Servizi di cui al Contratto sono a carico del Cliente. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto Corrente gli importi dovuti alla stessa a titolo di spese e commissioni in relazione ai Servizi e per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

Art. 16 - Computo dei termini.

I termini previsti nel Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato, salvo diversamente previsto.

Art. 17 - Legge regolatrice e foro competente.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto e di ogni sua successiva integrazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

Art. 18 - Regime fiscale.

Nel caso di attivazione del Deposito Titoli (qualora offerto), il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando apposito modulo. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione.

Art. 19 - Richiesta di documentazione.

Il Cliente, gli eventuali successori a qualunque titolo e chi che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni realizzate negli ultimi 10 anni. Il Cliente ha, inoltre, diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Banca la copia del presente Contratto e del relativo Documento di Sintesi aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato tra le parti.

Art. 20 - Reclami.

- 20.1 In caso di controversie inerenti al presente Contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per via telematica, all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei fogli informativi e nella quarta parte del presente Contratto (Documento Informativo Generale).
- 20.2 La Banca deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
- 20.3 In relazione ai reclami relativi ai Servizi di Pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 30 giornate operative ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
- 20.4 Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui ai precedenti paragrafi, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
 - b) Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi (sezione B)

Art. 1 - Convenzione di assegno.

- 1.1 Le Operazioni di Pagamento a valere sul Conto Corrente tramite assegni si effettuano mediante l'uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca. Il rilascio dei moduli di assegni dovrà essere richiesto dal Cliente per iscritto alla Banca e l'invio sarà effettuato a sue spese e a suo rischio. I moduli di assegni sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità, salvo che il Cliente specifici, nella richiesta di cui sopra, che desidera ottenere i moduli di assegni in forma libera.
- 1.2 Il Cliente è tenuto a costituire sul Conto Corrente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti.
- 1.3 Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dalla perdita, sottrazione o dall'uso abusivo o illecito dei moduli, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di Conto Corrente, cessa anche la convenzione di assegno e i moduli di assegni non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
- 1.4 In caso di operazioni di prelievo di contante e/o di pagamento effettuati a mezzo carta di debito e/o di credito, le parti concordano di dare priorità, in ordine temporale, a tali operazioni rispetto al pagamento degli assegni. In tale ipotesi, qualora per effetto di tali prelievi o pagamenti le disponibilità sul Conto Corrente fossero divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella di richiesta di prelievo di contante o di pagamento ed ancorché della richiesta di prelievo di contante o del pagamento la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in Conto Corrente.
- 1.5 In caso di pluralità di Conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti sui Conti con disponibilità insufficiente anche nel caso in cui fossero presenti fondi su altri Conti del Cliente, salvo che quest'ultimo - e gli eventuali cointestatari del Conto sul quale esistono le relative disponibilità - diano tempestivamente

- istruzioni per iscritto a valere per la singola operazione.
- 1.6 Il Cliente verifica l'integrità del supporto documentale degli assegni ricevuti e prende atto che la Banca non accetta i titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
 - 1.7 In relazione al fatto che gli istituti di credito degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di tali titoli di credito o l'autenticità e la completezza di una girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su tali Paesi è tenuto a rimborsare il relativo importo in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla Banca stessa pervenisse analogo richiesta dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
 - 1.8 Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesattezza del codice da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati agli istituti di credito corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice di conto.
 - 1.9 Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione del Conto, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal servizio di Conto Corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace a norma dell'art. 1 della sezione A del Contratto;
 - b) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione della Banca relativa alla volontà di avvalersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto.
 - 1.10 L'importo degli assegni bancari, circolari, postali, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
 - 1.11 La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora la Banca, in deroga a quanto sopra, consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso e ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in Conto Corrente.
 - 1.12 Nel caso di disposizioni inoltrate per l'incasso dal Cliente e nel caso di effetti, ricevute e documenti similari accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine, valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 2 - Esecuzione degli ordini. Normativa in materia di sanzioni finanziarie.

- 2.1 Salvo espressa istruzione contraria del Cliente, i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente saranno accreditati in Conto Corrente. Si precisa che la Banca si riserva la facoltà di non accreditare le somme in conto corrente del Cliente che
- 2.2 Salvo espressa istruzione contraria del Cliente, i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente saranno accreditati in Conto Corrente. Si precisa che la Banca si riserva la facoltà di non accreditare le somme in conto corrente del Cliente che provengono, direttamente o indirettamente, da Paesi Terzi ad Alto Rischio (Regolamento Delegato UE 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 e successive modifiche ed

- 2.3 La Banca può rifiutare un'operazione di pagamento se la sua esecuzione espone la Banca a possibili sanzioni nazionali e/o internazionali (sia di natura finanziaria sia di natura commerciale), divieti o restrizioni derivanti, in via esemplificativa e non esaustiva da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia, ovvero comporterebbe il coinvolgimento della Banca in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l'Executive Order 13810 relativo al Nord Corea, la Sezione 228 del "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019; in tal caso si applicano le disposizioni contenute nella sezione F in materia di sospensione e rifiuto di Operazioni di Pagamento da parte della Banca.
- 2.4 I pagamenti transfrontalieri in euro sono regolati dalle disposizioni del Regolamento CE n. 924/2009 del 16 settembre 2009; le relative condizioni sono indicate nella terza parte (condizioni economiche).

Art. 3 - Movimentazione del Conto. Interessi.

- 3.1 I rapporti di dare ed avere relativi al Conto Corrente, sia esso a debito o a credito del Cliente, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel modulo di cui alla terza parte del presente Contratto (Condizioni Economiche) portando in Conto, con Data Valuta dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica, così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità.
- 3.2 Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nella terza parte, nella quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. Per il calcolo degli interessi viene preso a riferimento l'anno civile.
- 3.3 Gli interessi debitori maturano, sono conteggiati e divengono esigibili a favore della Banca secondo quanto indicato nel modulo di cui alla terza parte del Contratto. La Banca procede alla contabilizzazione degli interessi debitori separatamente rispetto alla sorte capitale e, in ogni caso, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalle norme di Legge e regolamentari vigenti in materia.
- 3.4 Il Cliente correntista può autorizzare la Banca, anche disgiuntamente ai sensi dell'art. 11 della sezione A del Contratto, ad addebitare sul Conto Corrente gli interessi debitori esigibili. In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Tale autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente anche in via preventiva all'atto dell'accensione del rapporto per cui gli interessi sono dovuti oppure successivamente, (i) attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca ovvero (ii) attraverso i servizi di Internet Banking e Phone Banking secondo le relative modalità dispositive. L'autorizzazione è valida ed efficace sino alla revoca espressa della stessa. La revoca può essere disposta dal correntista in ogni momento secondo le medesime modalità previste per la concessione dell'autorizzazione. La revoca pervenuta alla Banca nel periodo intercorrente tra la data di esigibilità degli interessi debitori contrattualmente stabilita ed il 31 dicembre del medesimo anno, produce i propri effetti a partire dall'anno successivo.
- 3.5 Il Cliente prende atto ed accetta che, anche in assenza dell'autorizzazione di cui sopra, ovvero in caso di cessazione degli effetti dell'autorizzazione a seguito di revoca della stessa:
 - a) la Banca procederà in ogni caso ad estinguere automaticamente, alla relativa data di esigibilità, il debito da interessi maturato, attraverso la compensazione legale automatica, anche parziale, dell'importo relativo a tale debito con il saldo attivo per sorte capitale del conto corrente ovvero di altri rapporti attivi intestati e/o cointestati al Cliente;
 - b) fuori dal caso di cui al precedente punto, ogni somma destinata ad essere accreditata in qualsiasi modo e per qualsivoglia ragione o titolo sul conto corrente successivamente alla summenzionata data di esigibilità, sarà prioritariamente imputata dalla Banca al pagamento degli interessi debitori scaduti.
- 3.6 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente, per qualsiasi motivo avvenuta, produce interessi nel rispetto dei principi di Legge e regolamentare tempo per tempo vigenti e nella misura pattuita ed indicata nella terza parte, fino alla data di estinzione del debito; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

- 3.7 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altro istituto di credito.
- 3.8 Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
- 3.9 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Comunicazioni periodiche.

- 4.1 Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 5 della sezione A relative al rapporto di Conto Corrente saranno inviate al Cliente con periodicità annuale o con la diversa periodicità (semestrale, trimestrale o mensile) dallo stesso indicata nella Richiesta di Servizi.
- 4.2 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di invio dell'estratto conto e fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di Servizi di Pagamento nella relativa sezione, la Banca può ripetere quanto dovuto per dette causali e per indebiti accreditamenti.
- 4.3 Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.
- 4.4 Le eventuali contestazioni in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi effettuate, per lettera o telegramma, dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione. Fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di Servizi di Pagamento dalla relativa sezione, trascorsi 60 giorni da tale data l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 5 - Conto non movimentato.

- 5.1 Qualora il Conto non abbia avuto movimentazioni da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cesserà di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di tenuta del Conto Corrente.
- 5.2 Al fine di quanto sopra indicato, non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o amministrative.

Art. 6 - Utilizzo del Conto Corrente in valuta estera.

- 6.1 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso aziende di credito nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle aziende di credito medesime. Resta comunque a carico del Cliente, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile, ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all'estero o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca.
- 6.2 Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo seguente.
- 6.3 Nell'ambito delle operazioni di compravendita, pagamento cedole e rimborsi di titoli in divisa estera regolati su Conti Correnti in euro la Banca applicherà il tasso di cambio corrispondente al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca stessa il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione della disposizione relativa alle suddette operazioni.
- 6.4 Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 del Codice Civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per

cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.

- 6.5 Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto con la modalità multicurrency per effettuare movimentazioni nelle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa della singola valuta richiesta dal Cliente, le manterrà contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente.

Art. 7 - Conto corrente vincolato

- 7.1 Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate. La decorrenza di ogni periodo di vincolo prende inizio dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2.
- 7.2 Qualora da una delle parti non venga dato preavviso scritto per la risoluzione dell'operazione almeno 3 giorni prima della scadenza, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, s'intende senz'altro rinnovato per un periodo eguale al precedente e così di seguito per le successive scadenze.
- 7.3 La disdetta da parte della Banca, come ogni altra comunicazione della Banca stessa, si ritiene a cognizione del Cliente quando gli sia stata inviata all'indirizzo indicato nel contratto, o successivamente comunicato con le modalità previste. L'estratto del conto corrente vincolato sarà inviato al Cliente al 31 dicembre di ogni anno; per l'approvazione del medesimo vale quanto previsto dall'art. 5 della sezione A.

Art. 8 - Capacità del Cliente

Il Cliente dichiara di essere capace ai sensi di legge per la costituzione di un valido rapporto di conto corrente e - ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modificazioni ed integrazioni - di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari. Si obbliga, nel caso di sopravvenienza di cause di incapacità o di interdizione, a darne pronto avviso alla banca e a restituire immediatamente i moduli di assegni in suo possesso.

Art. 9 - Pagamenti pensionistici non dovuti

- 9.1 Il Cliente è tenuto, anche ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile, a restituire i ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo trattamento.
- 9.2 A tal fine, il Cliente e gli eventuali cointestatari autorizzano espressamente la Banca e, per essa, l'Ente erogatore, a soddisfarsi sull'eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del predetto indebito sia nei propri confronti, che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.

Norme che regolano il servizio Phone Banking (sezione C)

Art. 1 - Oggetto.

- 1.1 Il servizio di Phone Banking consente al Cliente di eseguire, tramite la rete telefonica, alcune delle operazioni relative ai rapporti (ad esempio, di Conto Corrente) intrattenuti con la Banca che tipicamente vengono svolte allo sportello in filiale.
- 1.2 Il Servizio consente al Cliente di ottenere informazioni, impartire disposizioni anche in via continuativa e/o aderire ai servizi. Le tipologie di informazioni/disposizioni che possono essere richieste o impartite tramite il servizio di Phone Banking sono indicate nel materiale illustrativo relativo al Servizio consegnato al Cliente nonché disponibile nel sito Internet della Banca. La Banca metterà a disposizione del Cliente tutte le funzionalità che verranno successivamente abilitate, anche mediante apposita comunicazione sul proprio sito web.
- 1.3 Il Servizio è di norma operativo anche al di fuori dell'orario di sportello. Il Cliente, a seconda degli orari e delle tipologie di operazioni richieste, può rivolgersi ad un operatore del Servizio o ad un risponditore automatico.

Art. 2 - Accesso al Servizio.

- 2.1 Per accedere al servizio di Phone Banking ed impartire ordini il Cliente utilizza i Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking trasmessi dalla Banca al Cliente:
 - a) il Codice Identificazione Cliente;
 - b) il Codice Segreto;
 - c) il Codice Dispositivo riportato sulla "Security Card" (di proprietà della Banca) o generato automaticamente (c.d.

“One Time Password – OTP”) e trasmesso su un’utenza di telefonia mobile del Cliente, a seconda della scelta da questi effettuata.

In particolare, la Banca, anche quale forma di accettazione dell’adesione al servizio di Phone Banking nonché al servizio di Internet Banking fornisce al Cliente i Codici di Identificazione secondo le modalità indicate nella Richiesta di Servizi.

Maggiori informazioni sui Codici di Identificazione sono messe a disposizione del Cliente sul sito Internet della Banca.

- 2.2 Il Cliente esprime il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando i Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking o le altre modalità di autenticazione tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca e comunicate al Cliente anche tramite la pubblicazione nell’area riservata al Cliente del Servizio Internet Banking.
- 2.3 I Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking sono unici, strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Essi devono restare segreti e non devono essere riportati nella Security Card, né conservati insieme a quest’ultima. Sul retro della Security Card sono riportati ulteriori codici che potrebbero essere richiesti al Cliente quando accede al Servizio.
- 2.4 Al Cliente che abbia provveduto a certificare l’effettivo utilizzo di una o più utenze di telefonia mobile a sé intestate attraverso gli appositi processi di certificazione adottati dalla Banca, non sarà richiesto l’utilizzo del Codice Identificazione Cliente ai fini del proprio riconoscimento per l’utilizzo del Servizio, a condizione che il collegamento al Servizio stesso avvenga attraverso l’utenza di telefonia mobile certificata.
- 2.5 In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo, il Cliente potrà, a proprio rischio, chiedere alla Banca che il proprio riconoscimento ai fini dell’utilizzo del Servizio avvenga esclusivamente attraverso la verifica da parte della Banca che il collegamento al medesimo Servizio sia avvenuto mediante l’utenza di telefonia mobile certificata.
- 2.6 La Banca potrà procedere al riconoscimento del Cliente secondo la modalità di cui al precedente paragrafo anche in assenza di una richiesta espressa del Cliente stesso quando l’utilizzo del Servizio sia preordinato all’esecuzione di operazioni per le quali non sia richiesta a livello normativo una c.d. Autenticazione Forte. Le utenze di telefonia mobile utilizzate dal Cliente come strumento di Autenticazione Forte potranno essere considerate dalla Banca utenze certificate ai fini della presente disposizione.

Art. 3 - Consenso del Cliente alle operazioni.

La Banca, una volta completata la procedura di riconoscimento del Cliente secondo le modalità descritte nel precedente art. 2, ritiene valide a tutti gli effetti le disposizioni dallo stesso impartite tramite l’utilizzo dei Codici di identificazione del Servizio Phone Banking. L’uso di tali codici costituisce prova necessaria e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente e dell’autenticazione degli ordini.

Art. 4 - Obblighi del Cliente.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking e la Security Card, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’utilizzo illegittimo degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione.

Art. 5 - Sottrazione o smarrimento dei Codici di Identificazione Phone Banking.

Nel caso di smarrimento o sottrazione della Security Card, da sola ovvero unitamente ai Codici di Identificazione del Servizio Phone Banking, il Cliente è tenuto ad informare la Banca secondo le modalità indicate nel materiale illustrativo del Servizio consegnato al Cliente. Le spese sostenute dalla Banca per il blocco del Servizio, derivante dalla comunicazione di smarrimento o sottrazione, sono a carico del Cliente.

Art. 6 - Esecuzione delle Operazioni.

Salvo diversa disposizione di legge, le disposizioni impartite dal Cliente tramite il Servizio Phone Banking verranno eseguite entro il termine massimo di 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione del Cliente e, in caso di Ordini di Pagamento, entro gli specifici termini massimi indicati alla sezione F. La Banca si riserva la facoltà di comunicare al Cliente, a mezzo telefono, telefax o telegramma, la mancata esecuzione dell’operazione richiesta entro le 48 ore lavorative successive alla disposizione e, in caso di Ordini di Pagamento, in conformità a quanto stabilito nella sezione F.

Art. 7 - Blocco del Servizio.

Nel caso di utilizzo del Servizio in modo non conforme alle presenti disposizioni o a quanto indicato nel materiale illustrativo del Servizio, la Banca potrà inibire, anche senza preavviso, l’accesso del Cliente al Servizio. Al fine di tutelare il buon funzionamento e garantire la sicurezza del Servizio, la Banca potrà in qualunque momento procedere

al blocco temporaneo del Servizio, anche senza preavviso al Cliente. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso in cui la Banca non sia in grado di verificare il saldo disponibile del Conto Corrente.

Art. 8 - Richiesta di trasmissione del modulo di assegni.

- 8.1 Il Cliente può richiedere alla Banca anche tramite richiesta telefonica o con collegamento con rete telematica di trasmettere, a rischio e pericolo del Cliente, il modulo di assegni tramite invio all’indirizzo dallo stesso indicato, previo adempimento degli obblighi di legge. Restano comunque valide, in alternativa, le diverse modalità di richiesta del modulo di assegni previste alla sezione B.
- 8.2 I moduli di assegni bancari sono rilasciati dalla Banca muniti della clausola di non trasferibilità. Il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera da parte della Banca può avvenire solo previa richiesta scritta da parte del Cliente come indicato alla sezione B.

Art. 9 - Cessazione del Servizio. Effetti.

Resta inteso che lo scioglimento o la sospensione per qualsiasi causa del Servizio Phone Banking non determina corrispondentemente lo scioglimento o la sospensione dei singoli Servizi ad esso collegati, i quali pertanto continueranno a permanere e resteranno ad ogni effetto distinti l’uno dagli altri ed autonomamente disciplinati dalle rispettive norme. In particolare, lo scioglimento o la sospensione del Servizio non determina l’interruzione o la sospensione dell’esecuzione degli ordini permanenti di pagamento, ivi compresi gli ordini permanenti di bonifico, a favore di terzi precedentemente impartiti dal Cliente alla Banca.

Norme che regolano il servizio di Internet Banking (sezione D)

Art. 1 - Oggetto.

- 1.1 Il Servizio di Internet Banking permette al Cliente di effettuare per via telematica, operazioni di interrogazione e di disposizione relative ai rapporti intrattenuti con la Banca, con i limiti operativi propri del profilo indicato dal Cliente nella Richiesta di Servizi trasmessa alla Banca o comunicati successivamente per iscritto alla Banca. Le operazioni saranno quelle consentite dal Servizio al momento della stipula del Contratto o rese disponibili successivamente in funzione dell’evoluzione tecnologica e del conseguente sviluppo del Servizio.
- 1.2 I rapporti su cui opera il Servizio sono tutti i rapporti intestati, o che venissero intestati successivamente, al Cliente.
- 1.3 Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento, per iscritto, l’esclusione di uno o più rapporti dall’ambito del Servizio. La Banca provvederà ad escludere tali rapporti entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta.
- 1.4 Il Servizio non potrà essere attivato su rapporti cointestati a firme congiunte.
- 1.5 Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte, ogni cointestatario richiedente il Servizio dovrà sottoscriverne la richiesta precisando i rapporti che intendono collegare al Servizio.

Art. 2 - Accesso e utilizzo del Servizio

- 2.1 Per accedere al Servizio e impartire ordini, il Cliente utilizza il Codice Identificazione Cliente e il Codice Segreto assegnati dalla Banca e un codice dinamico univocamente legato al Cliente e all’importo della singola operazione, ovvero gli altri sistemi e credenziali di autenticazione tempo per tempo resi disponibili dalla Banca nel rispetto della normativa applicabile (congiuntamente, le "Forme di Autenticazione").
- 2.2 A tal fine il Cliente deve disporre di strumenti tecnici idonei (ad esempio, personal computer, smartphone, tablet, etc.) e compatibili con le Forme di Autenticazione.
- 2.3 Una volta che il Cliente ha aderito al Servizio:
 - a) la Banca trasmette al Cliente il Codice Identificazione Cliente ed il Codice Segreto secondo le modalità indicate nella Richiesta di Servizi;
 - b) il Cliente, nella sua area riservata on-line disponibile sul sito della Banca, viene informato dalla Banca in merito al sistema di generazione di codici dinamici prescelto nell’ambito delle Forme di Autenticazione.
- 2.4 Il Cliente esprime il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando le Forme di Autenticazione previste o le altre modalità di Autenticazione Forte tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca – e comunicate al Cliente come previsto dal successivo art. 10 e/o attraverso la pubblicazione nell’area riservata del Cliente stesso - anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e normativa.

- 2.5 Nell'ambito del Servizio il Cliente ha inoltre la possibilità di:
 - a) decidere, all'interno dell'app della Banca e solo su dispositivi abilitati, se utilizzare la modalità di riconoscimento facciale o con impronta digitale per l'accesso alla propria area riservata on-line, in sostituzione di altre Forme di autenticazione;
 - b) modificare in ogni momento le scelte precedentemente effettuate.
- 2.6 L'accesso al servizio informativo relativo all'operatività sul/sui conto/i sarà consentito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre l'accesso al servizio dispositivo per la restante operatività sarà consentito nei giorni e secondo gli orari indicati sul sito www.bancageneraliprivate.it.
- 2.7 Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l'utilizzo del Servizio contenute nel "Manuale Utente", disponibile sul sito e in ogni succursale della Banca.
- 2.8 La Banca può delegare a terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte dalla Banca nel Contratto.
- 2.9 In deroga a quanto stabilito dai precedenti paragrafi 1 e 4, nell'ambito del Servizio e nel rispetto della normativa applicabile, la Banca potrà prevedere in qualsiasi momento - in sede di attivazione del Servizio o anche successivamente previa comunicazione al Cliente - che il Cliente possa esprimere il consenso ad eseguire gli ordini inoltrati attraverso il Servizio utilizzando modalità tecnologiche diverse dalle Forme di autenticazione (di cui ai precedenti paragrafi 1 e 4).
- 2.10 Tenuto conto della particolare natura del Servizio, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia probatoria di scrittura riconosciuta alle evidenze ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche, utilizzate per il funzionamento del Servizio stesso.

Art. 3 - Operatività del Servizio

- 3.1 Il Cliente prende atto che:
 - a) le informazioni sui rapporti in essere presso la Banca sono aggiornate secondo le norme che regolano i singoli Servizi;
 - b) per le disposizioni effettuate mediante il Servizio è tenuto ad operare nell'ambito delle disponibilità del Conto e, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati dal profilo richiesto;
 - c) è esclusivamente consentito disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui il Cliente ha la piena disponibilità nell'eventuale Deposito Titoli;
 - d) è tenuto a verificare la corretta esecuzione tramite il Servizio delle disposizioni impartite;
 - e) per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite.

Art. 4 - Funzionalità Digital Collaboration e Doc@nline

- 4.1 Sarà possibile per il Cliente, accedendo al Servizio, usufruire della funzionalità denominata Digital Collaboration secondo le articolazioni operative di volta in volta sviluppate dalla Banca al fine di arricchire le potenzialità della funzionalità stessa, ad esempio ottenendo informazioni dalla Banca ovvero fornendo informazioni a sé riferibili alla Banca, impartendo disposizioni e/o aderendo a servizi, eccetto i casi in cui ciò non sia dalla legge consentito, a valere sui diversi contratti sottoscritti etc.
- 4.2 Ferme restando le norme in materia di comunicazioni contenute nell'art. 5 della sezione A, attraverso la funzionalità dell'Internet Banking denominata Doc@nline, il Cliente riceverà tutte le comunicazioni relative ai Servizi dallo stesso attivati dovute dalla Banca, in formato elettronico attraverso la propria area riservata.
- 4.3 L'attivazione della funzione Doc@nline è gratuita e presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca un indirizzo e-mail valido; per accedere alla funzione Doc@nline, il Cliente utilizza le medesime modalità di accesso all'Internet Banking.
- 4.4 Le comunicazioni ricevute tramite Doc@nline potranno essere visualizzate e consultate per 5 (cinque) anni dalla loro messa a disposizione da parte della Banca salvo quanto di seguito previsto in materia di revoca e altre cause di cessazione della funzionalità.
- 4.5 Nell'ambito delle comunicazioni che saranno messe a disposizione del Cliente tramite la funzionalità Doc@nline rientrano a titolo esemplificativo quelle relative a conti correnti, depositi titoli, gestioni di portafogli, fondi e sicav, mutui e finanziamenti, nonché altri eventuali servizi successivamente selezionati mediante personalizzazione da parte del Cliente. Le comunicazioni che per qualsiasi motivo non possono essere ricomprese nella funzionalità continuano ad essere inviate al Cliente in formato cartaceo, alle condizioni e agli indirizzi pattuiti e tempo per tempo vigenti.

- 4.6 Con l'attivazione della funzionalità il Cliente modifica le modalità di comunicazione precedentemente pattuite in sede di stipula dei contratti cui si riferiscono le comunicazioni stesse. I documenti resi disponibili tramite Doc@nline saranno quelli prodotti in data successiva a quella di attivazione di tale funzionalità.
- 4.7 Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca potrà in futuro estendere l'attivazione della funzionalità anche ad altre tipologie di comunicazioni, il cui invio sia previsto da disposizioni normative o contrattuali.
- 4.8 L'attivazione della funzionalità ha efficacia immediata, fermo restando che la Banca procederà all'invio delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'attivazione della funzionalità ancora in formato cartaceo e alle condizioni precedentemente pattuite.
- 4.9 Le comunicazioni oggetto della funzionalità sono inviate nei termini previsti dai contratti cui si riferiscono o dalla vigente normativa e sono validamente effettuate ad ogni effetto di legge.
- 4.10 Il Cliente è consapevole ed accetta che è suo onere e cura provvedere alla tempestiva e periodica consultazione delle comunicazioni messe a sua disposizione. È facoltà della Banca avvisare il Cliente tramite e-mail ogni qual volta una comunicazione sia disponibile in Doc@nline. Resta comunque inteso che la Banca non è tenuta all'invio di tali avvisi e che pertanto il loro mancato invio non è causa di responsabilità per la Banca. È cura del Cliente dare comunicazione alla Banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica fornito, utilizzando l'apposita funzione all'interno dell'area riservata oppure attraverso gli altri mezzi di comunicazione volta per volta previsti.
- 4.11 In relazione a qualsiasi comunicazione, per giorno di ricevimento si intende ad ogni effetto il giorno in cui la stessa è disponibile per la visualizzazione e la consultazione nell'area riservata del Cliente.
- 4.12 Il Cliente può in qualsiasi momento, per uno o più dei servizi oggetto di comunicazioni in cui rivesta il ruolo di singolo intestatario ovvero cointestatario, revocare la funzionalità senza spese né penalità e in autonomia attraverso la sezione "Impostazioni Doc@nline" all'interno della propria area riservata. La revoca può altresì essere disposta attraverso apposita comunicazione scritta da indirizzare alla Banca attraverso i consueti canali di contatto.
- 4.13 La revoca ha efficacia immediata dal momento in cui è portata a conoscenza della Banca; resta fermo che in seguito alla revoca la Banca procede all'invio cartaceo delle comunicazioni, all'indirizzo tempo per tempo indicato dal Cliente; in tal caso, la Banca applica le condizioni economiche relative all'invio delle comunicazioni cartacee eventualmente previste dai contratti che di volta in volta regolano i servizi oggetto di comunicazione. L'invio della documentazione su supporto cartaceo avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla Banca per dar corso alla modifica richiesta dal Cliente. In caso di rapporti cointestati, la revoca esercitata dal primo cointestatario disgiuntamente dagli altri ha effetto immediato nei confronti di tutti. Il primo cointestatario è quindi tenuto a darne informativa preventivamente agli altri cointestatori.
- 4.14 La cessazione, per qualsiasi causa, del contratto relativo al Servizio di Internet Banking e quindi la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta l'automatica cessazione delle funzionalità Digital Collaboration e Doc@nline con efficacia immediata.

Art. 5 - Esecuzione degli ordini

La Banca provvederà a dar corso alle disposizioni del Cliente ricevute attraverso l'utilizzo del Servizio da parte dello stesso con le tempistiche consentite dalla normale operatività.

Art. 6 - Responsabilità della Banca

- 6.1 La Banca garantisce l'adeguata riservatezza nella predisposizione e nella conservazione dei codici alla stessa noti, ed è tenuta a non rivelarne il contenuto.
- 6.2 Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che essa riceve e diffonde le informazioni economico-finanziarie oggetto del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché sospensioni nell'erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiara di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.
- 6.3 La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del

sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto.

- 6.4 È esclusa la responsabilità della Banca per eventuali ritardi e/o inadempimenti totali o parziali e/o disservizi e/o danni che derivassero al Cliente per cause di caso fortuito o forza maggiore, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano gli atti dell'autorità, gli interventi governativi, le limitazioni legali, gli incendi, gli scioperi, ovunque verificatisi, del proprio personale o del personale dei terzi, la sospensione o l'interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, il blocco del sistema informatico, le azioni di hackers, ecc..
- 6.5 È altresì esclusa la responsabilità della Banca per il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, salvi i casi in cui tali inadempimenti o ritardi dipendano da dolo o colpa grave della Banca medesima.
- 6.6 La Banca non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovessero derivare al Cliente per fatti imputabili all'ISP (Internet Service Provider) o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet.
- 6.7 Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunque non prima del giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Art. 7 - Blocco e disattivazione del Servizio

- 7.1 La Banca ha la facoltà di bloccare l'operatività del Servizio in qualunque momento e senza preavviso nel caso di mancata osservanza delle norme che lo regolano o per utilizzo improprio del Servizio da parte del Cliente.
- 7.2 Il Cliente, fuori dai casi previsti dal successivo art. 9, ha la facoltà di chiedere la disattivazione del Servizio mediante comunicazione scritta. La Banca provvederà a disattivare il Servizio entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della sopraccitata comunicazione.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità del Cliente

- 8.1 Il Cliente è responsabile della custodia e dell'utilizzo corretto delle Forme di Autenticazione e degli strumenti di funzionamento del proprio sistema di Autenticazione Forte abilitato; pertanto, il Cliente si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tali codici e strumenti da utilizzi non autorizzati e a seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet e/o in apposita documentazione informativa.
- 8.2 Nel caso di smarrimento, di furto o di indesiderata presa di conoscenza degli elementi descritti al paragrafo precedente da parte di terzi, fatto salvo quanto previsto in materia di Servizi di Pagamento alla sezione F, il Cliente è tenuto ad avvisare immediatamente la Banca al numero verde 800155155, operativo dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14, facendo seguire, entro il giorno lavorativo successivo, conferma a mezzo fax.
- 8.3 In tali casi la Banca provvederà senza ritardo - e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'avviso - ad eseguire il blocco del Servizio.
- 8.4 Fatto salvo quanto previsto in materia di Servizi di Pagamento alla sezione F, fino al momento del blocco il Cliente risponde per tutte le operazioni eseguite a mezzo del Servizio, anche se effettuate mediante indebito o illecito uso delle Forme di Autenticazione, della Password Dispositiva (ove attivata) e del sistema di Autenticazione Forte.
- 8.5 Le spese sostenute dalla Banca per il blocco e la fornitura di nuove Forme di Autenticazione rimangono a carico del Cliente.
- 8.6 Il Cliente è altresì responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione dell'attrezzatura tecnica di cui al precedente art. 2, utilizzata per l'accesso e prestazione del Servizio, nonché all'adozione di tutte le misure idonee per proteggere l'attrezzatura stessa (ad es. tramite l'attivazione di funzioni di blocco dell'accesso ai propri dispositivi elettronici, ovvero tramite la disposizione di software necessari a prevenire, rilevare ed eliminare eventuali danni per i dispositivi, nonché impedire intrusioni ed accessi non autorizzati) e all'aggiornamento del sistema operativo utilizzato dai dispositivi e software di protezione. Infine, il Cliente presta particolare attenzione a non scaricare, eseguire o aprire, sui propri dispositivi, file di cui non conosce l'esatta provenienza.

Art. 9 - Pagamento del Servizio

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca ad addebitargli i corrispettivi, le commissioni, le spese e gli oneri eventualmente previsti, nella misura e con la periodicità indicate, sul Conto Corrente di cui alla Richiesta di

Servizi; fermo restando che le commissioni e gli altri oneri relativi agli altri rapporti in essere eventualmente abilitati al Servizio di Internet Banking saranno addebitati sui conti correnti collegati ai rapporti di Deposito Titoli di riferimento.

Art. 10 - Comunicazioni

Fatto salvo quanto previsto in materia di Servizi di Pagamento alla sezione F, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio saranno inoltrate, anche a mezzo e-mail, dalla Banca al Cliente all'indirizzo fisico e/o di posta elettronica indicato in sede di attivazione del Servizio, oppure fatto conoscere successivamente in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della sezione A (Norme Generali) ovvero messe a disposizione dello stesso attraverso la funzionalità "Doc@nline" qualora attivata.

Art. 11 - Modifiche delle condizioni tecniche

- 11.1 Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, mantenendone, per quanto possibile, la continuità, la Banca potrà apportare in qualsiasi momento variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche, nonché introdurre nuove Forme di autenticazione e/o nuove modalità tecnologiche diverse dalle Forme di autenticazione e richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente. Le relative comunicazioni saranno effettuate dalla Banca a mezzo di lettera o e-mail all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente ovvero attraverso la funzionalità "Doc@nline" qualora attivata, con indicazione anche della data di decorrenza delle variazioni.
- 11.2 Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.

Art. 12 - Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni

- 12.1 La Banca è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica. La registrazione delle operazioni dispositive, che avviene in forma automatica su impulso del Cliente, viene effettuata su supporti elettronici od ottici e, in tal caso, i dati in essa contenuti possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
- 12.2 Il Cliente ha la facoltà di conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi modifica alcuna, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse. Qualora non si avvalga di questa facoltà, il Cliente riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca ai sensi del paragrafo precedente.
- 12.3 In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca, in conformità a quanto sopra detto, farà piena prova.

Art. 13 - Recesso

- 13.1 Costituisce giustificato motivo di recesso della Banca dal Servizio, ai sensi dell'art. 1 della sezione A, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) la causa di forza maggiore od i motivi derivanti da iniziative o da eventi, riferibili alla gestione della rete di trasmissione utilizzata, qualora l'erogazione dei servizi si rendesse impossibile od ottenibile a condizioni sostanzialmente difformi da quelle preesistenti;
 - b) l'uso da parte del Cliente del Servizio in violazione di quanto previsto dalle presenti disposizioni o di una qualsiasi norma di legge o regolamentare in materia o comunque l'inadempimento agli obblighi previsti in relazione al Servizio;
 - c) la risoluzione, per qualsiasi motivo, dei rapporti collegati al Servizio.
- In tal caso, la Banca darà esecuzione agli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso.
- 13.2 La Banca ha il diritto di recuperare gli importi ancora dovuti, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni da essa subiti a causa di fatti imputabili al Cliente.

Norme che regolano il servizio SMS (sezione E)

Art. 1 - Oggetto

- 1.1 Il Servizio SMS (Short Message Service) consente al Cliente di richiedere alla Banca o di ricevere direttamente dalla Banca stessa, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo, sul proprio telefono cellulare GSM con funzione SMS comunicazione di dati relativi ai rapporti di conto corrente e agli altri servizi a lui

intestati e/o cointestati, ad oggi disponibili, o che venissero in seguito resi disponibili.

- 1.2 A tal fine, ad ogni rapporto intestato al Cliente e/o cointestato al momento dell'apertura è assegnato un numero progressivo; tale numero sarà utilizzato per il servizio in oggetto, allo scopo di facilitare la scrittura e la lettura dei messaggi inviati tramite telefono cellulare.

Art. 2 - Modalità di prestazione del Servizio

- 2.1 Il Cliente dichiara di aver preso attenta ed integrale cognizione delle istruzioni operative per l'utilizzo del Servizio, disponibili sul sito Internet www.bancageneraliprivate.it e in ogni succursale della banca.
- 2.2 Per accedere al Servizio il Cliente dovrà inviare un breve messaggio SMS alla Banca al numero +393399941167 (ovvero al diverso numero che sarà tempo per tempo dalla stessa comunicato, anche mediante pubblicazione sul sito Internet di cui sopra), utilizzando un apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS, di sua proprietà, il cui numero di utenza dovrà essere depositato presso la Banca.
- 2.3 Il Cliente, qualora il Servizio sia disponibile, sullo stesso apparecchio telefonico cellulare GSM con funzione SMS potrà ricevere direttamente dalla Banca informazioni relative ai rapporti in essere od altre notizie utili al miglior svolgimento degli stessi.
- 2.4 Le funzioni tempo per tempo disponibili utilizzando un telefono cellulare GSM verranno comunicate dalla Banca in apposita pagina web del sito (www.bancageneraliprivate.it).
- 2.5 L'identificazione del Cliente avverrà tramite riscontro del numero di utenza depositato con quello dell'apparecchio telefonico chiamante.
- 2.6 I dati verranno messi a disposizione del Cliente dalla Banca senza alcuna indicazione relativa alle generalità anagrafiche dello stesso e con la sola indicazione del numero progressivo del rapporto in caso di più rapporti.
- 2.7 Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefono cellulare, della relativa SIM Card e del numero di utenza telefonica depositato, che costituiscono le modalità di collegamento con la Banca e risponde del loro eventuale uso indebito, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
- 2.8 I dati verranno trasmessi utilizzando il protocollo di sicurezza insito nella tecnologia GSM; il Cliente dichiara quindi di essere a conoscenza dei rischi insiti in detta modalità di trasmissione e ne accetta tutte le eventuali conseguenze, sollevando espressamente la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 3 - Periodo di utilizzo

L'utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze.

Art. 4 - Responsabilità della Banca

- 4.1 Poiché la Banca ha reso edotto il Cliente che le eventuali informazioni economico-finanziarie sono comunicate a mezzo del Servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché sospensioni nell'erogazione del Servizio, in nessun caso la Banca e i terzi potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiara di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvi i casi di dolo o colpa grave.
- 4.2 La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto, né per l'utilizzo improprio dei dati del Cliente eventualmente intercettati da terzi. La Banca non sarà altresì responsabile per l'eventuale raccolta /conservazione dei messaggi SMS effettuato da terzi contro la volontà del Cliente o comunque a sua insaputa.
- 4.3 La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
- 4.4 La Banca in particolare non risponde del malfunzionamento del Servizio e/o dei pregiudizi che dovessero derivare al Cliente per

fatti imputabili alla rete GSM o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete stessa.

Art. 5 - Informazioni

- 5.1 Le informazioni acquisibili con l'utilizzo del Servizio relative a saldi, movimenti e conferma di operazioni vengono fornite per ottimizzare, con reciproco vantaggio, il rapporto di Clientela, ma resta inteso che le stesse trovano unica e probante conferma nell'estratto conto che, nei tempi e nei modi concordati, viene periodicamente inviato dalla Banca.
- 5.2 Le informazioni rese nei giorni e nelle ore di chiusura della Banca sono quelle disponibili al momento della chiusura stessa.

Art. 6 - Spese e Costi

Il Cliente prende atto che sono interamente a suo carico le spese telefoniche, i costi delle attrezzature per l'utilizzo del servizio e gli importi dei canoni periodici volta per volta stabiliti dalla Banca per la prestazione del Servizio. A tal proposito autorizza la Banca ad addebitare i suddetti importi sul Conto Corrente di cui alla Richiesta di Servizi, a cui la presente normativa è allegata.

Art. 7 - Modifiche delle condizioni tecniche

- 7.1 In caso di nuove disposizioni normative o regolamentari la Banca potrà variare l'operatività e la tipologia delle funzioni del Servizio.
- 7.2 Il Cliente riconosce alla Banca la predetta possibilità anche in conseguenza di cambiamenti nell'operatività della rete telefonica o, comunque, al fine di consentire un miglioramento delle funzioni offerte con il servizio medesimo. Le comunicazioni relative saranno validamente eseguite dalla Banca mediante lettera o e-mail all'ultimo indirizzo (anche di posta elettronica) indicato dal Cliente, con preavviso di giorni 15 rispetto alla data di decorrenza, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 7.3 Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative, potranno essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.

Norme comuni ai Servizi di Pagamento (sezione F)

SOTTOSEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni ed informazioni generali

- 1.1 In aggiunta alle definizioni contenute nel Glossario, i termini indicati con la lettera maiuscola nella presente sezione avranno il significato di seguito attribuito:

Addebito Diretto: un servizio di pagamento per l'addebito del Conto di Pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore stesso. In sintesi, con l'Addebito Diretto il Cliente autorizza un terzo (il Beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;

Area unica dei pagamenti in euro (c.d. Sepa) o semplicemente **Paesi SEPA:** l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti. L'elenco aggiornato dei Paesi SEPA è riportato nel foglio informativo;

Beneficiario: soggetto destinatario dei fondi oggetto del Pagamento;

Bonifico: l'accredito di fondi sul Conto di Pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di pagamento effettuate a valere sul Conto di Pagamento del Pagatore ed eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;

Bonifico SEPA: con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente al conto del Beneficiario, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi SEPA;

Bonifico extra SEPA: con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente al conto del Beneficiario, secondo le istruzioni del Cliente, verso Paesi non SEPA;

Bonifico Istantaneo (SCT Inst): il bonifico istantaneo è un Bonifico - SEPA (con caratteristiche aggiuntive meglio descritte nel relativo foglio informativo) il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di pagamento da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore;

Conto di Pagamento o semplicemente **Conto**: il rapporto di conto corrente utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nell'apposita comunicazione inviata al Cliente di accettazione da parte della Banca della proposta contrattuale e sono riportati nell'estratto conto;

D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366: D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della PSD2, come modificato dal decreto di attuazione della summenzionata Direttiva;

Emissione di Strumenti di Pagamento: un servizio di pagamento fornito da un Prestatore di Servizi di Pagamento che stipula un contratto per fornire al Pagatore uno Strumento di Pagamento per disporre e trattare le Operazioni di Pagamento;

Fondi: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lettera h-ter, del TUB;

Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un Conto di Pagamento interessato dall'Operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad es. il codice IBAN); ove non vi sia un Conto di Pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'Utente del Servizio di Pagamento.

Per dare disposizioni di pagamento tramite bonifici, l'Ordine di Pagamento deve contenere obbligatoriamente, quale identificativo unico del Beneficiario, il codice IBAN o altro identificativo unico nel caso in cui il Paese del Beneficiario non abbia adottato l'IBAN, oppure altro riferimento richiesto dal Paese del Beneficiario;

Operazione di Pagamento o semplicemente **Pagamento**: operazione posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario comportante il trasferimento, il versamento o il prelievamento di fondi; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. di recepimento della PSD2, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;

Operazione di Pagamento a Distanza: un'Operazione di Pagamento effettuata tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

Ordine di Pagamento: qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento;

Pagatore: il soggetto titolare del Conto di Pagamento a valere del quale viene impartito un Ordine di Pagamento ovvero, in assenza del Conto, il soggetto che impartisce un Ordine di Pagamento;

Prestatore di Servizi di Pagamento (o "PSP"): il prestatore dei Servizi di Pagamento scelto dal Beneficiario o dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca nell'ambito del presente Contratto;

PSD2: Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

Sepa Credit Transfer e **Sepa Instant Credit Transfer**: la Banca, aderendo al Sepa Credit Transfer (SCT) ed al Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst), si avvale anche del canale Sepa per la trasmissione e la ricezione rispettivamente dei Bonifici (c.d. **Bonifico - SEPA**) e dei Bonifici istantanei (c.d. **Bonifico Istantaneo (SCT Inst)**);

Sepa Direct Debit (o "SDD"): è un servizio di Addebito Diretto preautorizzato per disporre incassi all'interno dei Paesi SEPA, che consente di addebitare in automatico il Conto del Pagatore, dietro mandato di pagamento concordato direttamente tra Pagatore e Beneficiario (c.d. Mandato).

Il servizio Sepa Direct Debit viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook.

E' prevista la seguente tipologia di servizio:

- **Sepa Direct Debit Core ("SDD Core")**, servizio standard di addebito in conto corrente utilizzabile dal Pagatore (debitore) nei confronti di qualsiasi Beneficiario (creditore).

Servizio di Disposizione di un Ordine di Pagamento: un servizio che dispone l'Ordine di Pagamento su richiesta dell'Utente di Servizi di Pagamento relativamente a un Conto di Pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento;

Servizio di informazione sui Conti: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più Conti di Pagamento detenuti dall'Utente di Servizi di Pagamento presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento;

Servizi di Pagamento: i servizi indicati dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies del TUB;

Servizio di verifica del beneficiario in caso di bonifici in

euro ("Verification of Payee" - "VoP") o semplicemente **Servizio di verifica del beneficiario**: il servizio indicato dall'art. 5-quater del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. *Single Euro Payments Area Regulation* - "SEPA Regulation", di seguito "Regolamento SEPA"), introdotto dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2024/886 (c.d. *Instant Payments Regulation* - "IPR", di seguito "Regolamento IPR"), relativamente agli ordini dei Bonifici Ordinari e dei Bonifici Istantanei (SCT Inst) in euro. Ai sensi dell'art. 5-quater sopra richiamato, la Banca quale PSP di un Pagatore:

- fornisce al Pagatore un Servizio di verifica del beneficiario al quale il Pagatore intende inviare un Bonifico;

- effettua il Servizio di verifica del beneficiario immediatamente dopo che il Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale Bonifico;

- offre il Servizio di verifica del beneficiario indipendentemente dal canale di disposizione di Ordine di pagamento utilizzato dal Pagatore per impartire un Ordine di pagamento per il Bonifico.

Il Servizio di verifica del beneficiario è prestato conformemente a quanto previsto nell'art. 5-quater sopra richiamato, alla cui disciplina si rinvia*.

Strumento di Pagamento: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra la Banca ed il Cliente e di cui il Cliente e, nella misura del caso, i Beneficiari si avvalgono per impartire un Ordine di pagamento;

[Strumento di Pagamento di Basso Valore: rientrano in tale categoria gli strumenti di pagamento previsti all'art. 4 del D.Lgs. di recepimento della PSD2;

Tasso di Cambio di Riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di Pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

Terza Parte: Prestatore di Servizi di Pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: Informazione sui Conti, Emissione di Strumenti di Pagamento basati su carta, Disposizione di Ordine di Pagamento;

Utente di Servizi di Pagamento o semplicemente **Utente**: il soggetto che utilizza un Servizio di Pagamento in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi.

1.2 La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni intercorrenti tra la Banca ed il Cliente è l'italiano. Con riguardo alle suddette comunicazioni si rinvia, per maggiori dettagli, all'art. 5 della precedente sezione A.

1.3 Per i servizi di pagamento, come indicato all'art. 20 della precedente sezione A, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica o fax all'indirizzo indicato nella quarta parte del presente Contratto (Documento Informativo Generale) e nei relativi fogli informativi. La Banca darà riscontro entro 15 giornate operative dal ricevimento del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 30 giornate operative ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può - come riportato nella quarta parte del presente Contratto e nei fogli informativi relativi ai servizi di pagamento a cui si rinvia - rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF, attivare procedure di arbitrato e conciliazione che il Cliente stesso può proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge, nonché presentare esposto a Banca d'Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano alla Banca le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del TUB ed al Titolo II del D.Lgs. di recepimento della PSD2.

1.4 Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Banca la copia del presente Contratto e del relativo Documento di Sintesi aggiornato, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato tra le parti.

Art. 2 - Ambito di applicazione e rinvio

2.1 Le norme previste dal presente documento (sezione F) si applicano ai seguenti Servizi di Pagamento relativi al Conto:

- a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto;
- b) Addebiti Diretti;
- c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante;
- d) ulteriori servizi di pagamento tempo per tempo prestati dalla Banca e rientranti nella definizione di "Servizi di

- pagamento" di cui al precedente art. 1.
- 2.2 Le norme contenute nella presente Sottosezione e nelle Sottosezioni II III e IV si applicano ai Pagamenti effettuati in qualsiasi valuta quando il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e quello del Pagatore sono insediati nell'Unione Europea, ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto è insediato nell'Unione Europea.
 - 2.3 Qualora i Pagamenti di cui al precedente paragrafo 2.2 siano effettuati in una valuta di un paese appartenente all'Unione Europea diversa dall'euro o in una valuta di un paese non appartenente all'Unione Europea, ai suddetti Pagamenti non si applica l'art. 16, mentre la Sottosezione III si applica nel rispetto delle previsioni di dettaglio contenute nei fogli informativi che devono ritenersi prevalenti. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel foglio informativo.
 - 2.4 Le norme contenute nella presente Sottosezione, salvo l'articolo 8, commi 1 e 2, nonché nelle Sottosezioni II, salvo l'art. 16, e IV, si applicano ai Pagamenti in qualsiasi valuta quando solamente uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento è insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate. I tempi di esecuzione di tali Pagamenti sono indicati nel foglio informativo.
 - 2.5 Con riguardo agli Strumenti di Pagamento di Basso Valore e alla moneta elettronica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. di recepimento della PSD2, la Banca potrà concordare con il Cliente deroghe a singole norme delle Sottosezioni sopra indicate.
 - 2.6 Le norme della Sottosezione V si applicano:
 - a) quando il Cliente si avvalga dei Servizi di informazione sui Conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
 - b) quando una Terza Parte, emittente Strumenti di Pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata Operazione di Pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.

Art. 3 - Esecuzione dei Pagamenti e misure di sicurezza e di tutela

- 3.1 Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
 - a) nell'Ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
 - b) gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento - secondo quanto indicato nel foglio informativo e nelle altre sezioni del Contratto - siano esatti, completi e non contraddittori.
- 3.2 Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale dell'Operazione e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.
- 3.3 Se nell'Ordine di Pagamento è stato indicato l'Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti, restando salvo quanto previsto e regolato dalle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, in particolare dalle previsioni contenute nell'art. 5-quater del Regolamento SEPA (come modificato dal Regolamento IPR) che disciplina il Servizio di verifica del beneficiario relativamente agli ordini dei Bonifici Ordinari e dei Bonifici Istantanei (SCT Inst) in euro*. Con specifico riguardo al Servizio di verifica del beneficiario, il Cliente prende atto che, in conformità all'art. 5-quater sopra richiamato, nel caso di Ordini di pagamento su supporto cartaceo la Banca presta il suddetto Servizio di verifica del beneficiario al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, fatta eccezione per il caso in cui il Cliente Pagatore non sia presente al momento della ricezione) e pertanto in quest'ultimo caso tale verifica del beneficiario non viene effettuata*.
- 3.4 Il Cliente è tenuto, immediatamente dopo la relativa ricezione, a verificare la correttezza di tutte le dichiarazioni e le altre informazioni (ad esempio rispetto al singolo pagamento eseguito) fornitegli dalla Banca o, per conto di quest'ultima, da soggetti terzi. Il Cliente, pertanto, qualora riscontri errori o incompletezze, è tenuto ad informare senza indugio la Banca.
- 3.5 Con specifico riguardo ad ogni singolo servizio sopra richiamato, ai fini dell'esecuzione del Pagamento il Cliente è tenuto ad attenersi alle istruzioni operative per l'utilizzo del servizio contenute nelle altre sezioni del Contratto a cui si rinvia, adottando le prescritte misure di sicurezza fin dal momento della sua attivazione. Altresì, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di

pagamento, la Banca può assegnargli un limite di utilizzo, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome valutazioni e quindi preventivamente concordato con il Cliente. La Banca ha comunque la facoltà di ridurre tale limite, dandone comunicazione al Cliente, in conformità a quanto tempo per tempo previsto dalla vigente normativa, ove dalla stessa previsto, per iscritto (anche tramite invio estratto conto) o mediante altro supporto durevole.

- 3.6 La Banca può bloccare l'utilizzo di uno Strumento di Pagamento per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi, secondo le modalità previste nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine:
 - a) la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
 - c) nel caso in cui lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento; e/o
 - d) in ogni altro caso espressamente previsto nelle altre sezioni del Contratto.
- 3.7 In caso di smarrimento, di sottrazione o di utilizzo indebito o non autorizzato dello Strumento di Pagamento, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca e, qualora richiesto, anche alla società emittente lo Strumento di Pagamento, nei tempi e modi previsti dalle sezioni C, F, K e L a cui si rinvia.

Art. 4 - Sospensione e rifiuto di Operazioni di Pagamento da parte della Banca

- 4.1 La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente Contratto o per altro giustificato motivo.
- 4.2 In caso di sospensione o di rifiuto, fatto salvo quanto espressamente previsto dal successivo art. 9 comma 2 per i Bonifici Istantanei (SCT Inst)*, la Banca comunica telefonicamente, mediante posta elettronica o per iscritto al Cliente (secondo le modalità previste dall'art. 5 della sezione A) le informazioni sulla mancata esecuzione, le relative motivazioni, ove possibili, e la procedura per correggere eventuali errori materiali del Cliente che abbiano causato la sospensione o il rifiuto, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'art. 126 del TUB, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Le spese della comunicazione effettuata ai sensi del presente paragrafo sono addebitate dalla Banca sul Conto del Cliente, a fronte di rifiuto obiettivamente giustificato.
- 4.3 In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'Ordine si intende ricevuto dalla Banca nel momento in cui vengono meno le ragioni della sospensione stessa.

Art. 5 - Richiesta di rettifica di un Pagamento

- 5.1 Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto, il Cliente può richiederne la rettifica.
- 5.2 Se il Cliente si qualifica come Consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo non corretto; la suddetta richiesta di rettifica deve essere inoltrata alla Banca tramite i canali di contatto messi a disposizione del Cliente ed indicati sui Fogli Informativi nella sezione "Informazioni sulla Banca". In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata dal Cliente, entro e non oltre 13 mesi dalla data di addebito o di accredito dell'Operazione.
- 5.3 Per gli Strumenti di pagamento (carte di debito; carte prepagate) emessi dalla Banca, in collaborazione con Nexi Payments S.p.A. (di seguito "Nexi"), il soggetto gestore dei suddetti Strumenti di pagamento (a cui la Banca ha affidato lo svolgimento di alcune attività definite da un apposito accordo di licenza sottoscritto con il Circuito Internazionale), è necessario rivolgersi a Nexi contattando il relativo Servizio Clienti o chiamando al numero dedicato al blocco della carta, in conformità alla disciplina contenuta nella relativa documentazione contrattuale cui si fa espresso rinvio con il presente contratto.

Art. 6 - Esecuzione di Pagamenti non autorizzati

- 6.1 La Banca esamina la richiesta di rettifica ricevuta ai sensi del precedente art. 5 (di seguito anche "Comunicazione del Pagamento non autorizzato"), con facoltà di richiedere al Cliente la documentazione aggiuntiva e/o ulteriori informazioni a supporto. Nel caso in cui il Pagamento risulti non autorizzato, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, entro la fine della giornata

operativa successiva a quella in cui la Comunicazione del Pagamento non autorizzato perviene alla Banca o a Nexi ai sensi delle indicazioni riportate nel precedente art. 5, comma 3. Resta in ogni caso salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato solo in un momento successivo al rimborso effettuato a beneficio dell'Utente; in tal caso, accertato dalla Banca che il Pagamento era stato invece autorizzato, il Cliente stesso prende atto che la Banca procederà entro e non oltre il termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della Comunicazione del Pagamento non autorizzato, ai sensi delle previsioni che precedono, al riaddebito di tali somme ripristinando la situazione del Conto, come se il rimborso non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode da parte dell'Utente, la Banca può sospendere il rimborso di cui sopra dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

6.2 Fermo quanto previsto al precedente comma 6.1, l'Utente non ha diritto al rimborso laddove i) la Banca accerti che l'operazione risulta correttamente autenticata e autorizzata, oppure ii) la richiesta di rimborso è pervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 5 oppure iii) l'operazione è stata eseguita a seguito di dolo o colpa grave del Cliente (a titolo esemplificativo, in caso di mancata osservanza degli obblighi di custodia delle credenziali di autenticazione o degli strumenti di pagamento).

Art. 7 – Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti

- 7.1 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione del relativo ordine a meno che sia in grado di provare, alternativamente, che:
 - a) la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
 - b) il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento nel rispetto del termine, a seconda del caso, indicato dall'art. 16 o dal successivo art. 23;
 - c) ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
- 7.3 Nel caso di inesatta esecuzione di un Pagamento imputabile al Cliente, su richiesta di quest'ultimo la Banca si attiva per rintracciare il Pagamento, senza garantire l'effettiva restituzione del relativo importo. Le spese sostenute per il recupero dei fondi sono addebitate dalla Banca sul Conto del Cliente.
- 7.4 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del paragrafo 1 dell'inesatta esecuzione del Pagamento, se l'importo del Pagamento stesso è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 5, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo; in caso di esecuzione inesatta, il Cliente, in alternativa al ripristino del Conto, può richiedere di mantenere l'esecuzione e ottenere l'eventuale rettifica.
- 7.5 In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore; tale responsabilità inizia a decorrere dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.
- 7.6 Qualora la Banca sia responsabile ai sensi del precedente paragrafo 4, provvede ad accreditare immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto del Cliente.
- 7.7 La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
- 7.8 Le responsabilità di cui ai precedenti paragrafi non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi i cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi contrattuali o di legge.

Art. 8 – Imputazione delle spese del Pagamento

- 8.1 Il Cliente, in qualità di Pagatore, non può disporre:
 - a) l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
 - b) l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
- 8.2 Se il Cliente dispone un Pagamento in contrasto con quanto previsto al paragrafo 8.1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente Contratto.

8.3 Con riguardo ai Pagamenti a credito del Conto, la Banca può trattenere le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditare i fondi sul Conto stesso. In tale caso, nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

Art. 9 – Comunicazione della avvenuta esecuzione

- 9.1 All'inizio di ciascun mese solare la Banca mette a disposizione del Cliente una lista movimenti delle operazioni eseguite nel mese solare precedente, attraverso il servizio di Internet Banking, qualora il Cliente sia abilitato al suddetto servizio, ovvero presso la filiale o la sede della Banca ove è intrattenuto il Conto. In tale caso il Cliente può richiedere l'invio di detto documento anche per iscritto, tramite il servizio Phone Banking ovvero chiamando il numero verde indicato nella parte quattro del presente Contratto. La lista movimenti è disponibile per il mese solare successivo a quello a cui si riferisce.
- 9.2 Nell'effettuare Bonifici Istantanei (SCT Inst), in conformità all'articolo 5-bis del sopra richiamato Regolamento SEPA (come modificato dal Regolamento IPR), la Banca fornisce al Cliente Pagatore le informazioni del fatto che l'importo dell'Operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul Conto di pagamento del Beneficiario, mediante apposita comunicazione fornita:
 - per iscritto su supporto cartaceo, in caso di Ordini di pagamento parimenti su supporto cartaceo qualora il Cliente Pagatore sia presente al momento della ricezione (ad es. succursale della Banca);
 - verbalmente (anche per via telefonica tramite il servizio Phone Banking), per iscritto (anche tramite posta elettronica), a mezzo rete telematica (tramite il servizio Internet Banking) oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa, in caso di:
 - i. Ordini di pagamento su supporto cartaceo qualora il Cliente Pagatore non sia presente al momento della ricezione;
 - ii. Ordini di pagamento tramite altra modalità concordata (ad es. attraverso il servizio Phone Banking o il servizio Internet Banking, qualora consentito dalle relative funzionalità)*.

Art. 10 – Recesso dai Servizi di Pagamento

- 10.1 Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento da ciascuno dei Servizi di Pagamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della sezione A del Contratto.
- 10.2 Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al Conto (di cui alla sezione B del Contratto) determina l'automatico venir meno della possibilità di utilizzare i Servizi di Pagamento.

Art. 10 bis – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

- 10.1 bis La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme del presente Documento N e le condizioni economiche dei Servizi di pagamento disciplinati nello stesso.
- 10.2 bis La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del TUB. La modifica proposta dalla Banca, e comunicata al Cliente nel rispetto del preavviso minimo di due mesi, si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.
- 10.3 bis Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
- 10.4 bis Se il Cliente è non consumatore:
 - la modifica non deve necessariamente essere sorretta da un giustificato motivo per essere considerata efficace;
 - la modifica può essere comunicata dalla Banca con un preavviso minimo di 10 giorni; la stessa si ritiene accettata dal Cliente salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente stesso comunichi alla Banca la volontà di recedere dal Servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.

SOTTOSEZIONE II – PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 11 – Caratteristiche

- 11.1 La presente Sottosezione si applica:
 - e) ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito Ordine trasmesso alla Banca: Bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario

- f) Freccia, bollettino postale, pagamento di utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel foglio informativo; ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito Ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.
- 11.2 Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nel foglio informativo.

Art. 12 – Ordine di Pagamento

- 12.1 L'Ordine di Pagamento è impartito alla Banca mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca stessa o dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'Ordine deve essere firmato dal Cliente, così che esprima il proprio consenso all'Operazione, e, se previsto, compilato a cura dello stesso, in forma cartacea o elettronica, a seconda che l'Ordine venga o meno impartito allo sportello ovvero attraverso il servizio di Internet Banking.
- 12.2 Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (di seguito anche "**Ordine permanente di pagamento**").
- 12.3 Alcuni Ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta Servizi di Disposizione di Ordini di Pagamento (di seguito anche "**Ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte**"), se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - b) il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
 - c) ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
- Gli Ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel foglio informativo.
- 12.4 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica tramite il servizio Phone Banking), per iscritto (anche tramite posta elettronica), a mezzo rete telematica (tramite il servizio Internet Banking) oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
- 12.5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di Ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 13 – Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento

- 13.1 A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'Ordine da parte del Cliente dei seguenti dati:
- a) Identificativo Unico; e/o
 - b) altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'Ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'Ordine.

Art. 14 – Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- 14.1 L'Ordine di Pagamento, presentato su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata (ad esempio attraverso il servizio Phone Banking o il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), si considera ricevuto dalla Banca:
- g) nella stessa data della sua presentazione, sempreché entro la stessa data vengano validamente forniti dal Cliente tutti i dati necessari all'esecuzione (con specifico riferimento ai Bonifici Istantanei (SCT Inst) la Banca si conforma alle previsioni dell'articolo 5-bis del sopra richiamato Regolamento SEPA (come modificato dal Regolamento IPR), a cui si rinvia, che disciplinano il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento per i Bonifici Istantanei (SCT Inst)),

- h) se tale data non è un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo successivo (con eccezione dei Bonifici Istantanei (SCT Inst) a cui non si applica la previsione contenuta nel presente secondo punto).
- 14.2 Tuttavia, se l'Ordine è presentato oltre i limiti orari (c.d. *cut-off* giornata operativa) di seguito specificati per ogni tipologia di pagamento, l'Ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo:

Tipologia Bonifico	Orario limite di ricezione ordini (cut-off giornata operativa)
Bonifici – SEPA in euro	16:00
Bonifici – SEPA in euro verso Svizzera, San Marino e Montecarlo	14:30
Bonifici – extra SEPA Bonifici in divisa diversa da euro	14:30
Bonifico Istantaneo (SCT Inst)	23:59

- I limiti orari sopra riportati si applicano anche in caso di Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
- 14.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 14.2, la Banca può comunque considerare gli Ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
- 14.4 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'Ordine si considera ricevuto alla data indicata dal Cliente, oppure, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
- 14.5 Dalla data di ricezione dell'Ordine, come definita nei precedenti commi, la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
- 14.6 Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'Ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: Bonifici, Mav, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini Ici, altra operazione prevista nei fogli informativi.
- 14.7 Gli Ordini per l'esecuzione dei quali è richiesta la trasmissione di documenti e/o l'assolvimento di particolari condizioni (ad esempio per i bonifici documentati e/o condizionati) si considerano ricevuti, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, quando sono pervenuti alla Banca i relativi documenti o è stata assolta la relativa condizione.
- 14.8 Il paragrafo 14.1 si applica anche all'Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte. Tuttavia, se l'Ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nel precedente paragrafo 14.2 ed in conformità allo stesso - l'Ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo.

Art. 15 - Rilascio e revoca del consenso all'Ordine di Pagamento

- 15.1 Il Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Il consenso deve essere prestato (i) in forma scritta su supporto cartaceo, (ii) con apposizione della firma elettronica nei casi previsti dal Contratto, ovvero (iii) se il Pagatore ha aderito al Servizio di Internet Banking, con le modalità previste dal servizio.
- L'Ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli Ordini permanenti di pagamento) oppure che la Banca vi consenta.
- 15.2 L'Ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro e non oltre il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita dal precedente art. 14, paragrafo 4.
- 15.3 La revoca deve essere richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa.
- 15.4 Nel caso di Ordine permanente di pagamento, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i Pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa, salvo che il Cliente disponga diversamente in modo espresso.
- 15.5 L'Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al precedente paragrafo 15.2.

Art. 16 Tempi di esecuzione dell'Ordine di Pagamento

- 16.1 L'Ordine di Pagamento, impartito su supporto cartaceo o tramite altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità), è eseguito mediante accredito del relativo importo al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di

ricezione ai sensi del precedente art. 14 o, per i Bonifici Istantanei (SCT Inst), entro pochi secondi dal momento della ricezione del relativo Ordine di pagamento da parte della Banca ai sensi del precedente art. 14 sopra richiamato.

- 16.2 In deroga a quanto stabilito al paragrafo precedente, per i Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito, l'importo è accreditato al Prestatore di servizi di Pagamento del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del precedente art. 14.
- 16.3 Il paragrafo 16.1 si applica anche all'Ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte.

SOTTOSEZIONE III – ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 17 – Caratteristiche

- 17.1 La presente Sottosezione si applica:
 - a) al servizio *SDD*: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dall'omonima procedura interbancaria europea *SDD* a cui deve avere aderito anche il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario facente parte della SEPA;
 - b) ad altri tipi di Addebito Diretto consentiti dalla Banca.
- 17.2 Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto sono descritte nel relativo foglio informativo.

Art. 18 - Abilitazione del Conto

- 18.1 Il Conto del Cliente, in veste di Pagatore, è automaticamente abilitato ad alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio, il servizio *SDD*), previsti dalla sottosezione I di cui sopra e dal foglio informativo.
- 18.2 Per fruire, in veste di Beneficiario, di alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio, il servizio *SDD*) occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'art. 20.
- 18.3 Il Cliente può limitare l'abilitazione esercitando le scelte previste dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
- 18.4 Le richieste di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere comunicate per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 19 – Disabilitazione del Conto

- 19.1 Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio, il servizio *SDD*) il Cliente può disabilitare il Conto.
- 19.2 La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
- 19.3 Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Art. 20 – Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti

- 20.1 Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di addebiti diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio, il servizio *SDD*) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
- 20.2 Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
- 20.3 L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è prevista, direttamente al Beneficiario.
- 20.4 L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o attraverso altra modalità concordata con la Banca (ad esempio il servizio Phone Banking ed il servizio Internet Banking, qualora consentito dalla relativa funzionalità).

- 20.5 L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è rilasciata con le modalità concordate fra il Beneficiario e il Cliente.
- 20.6 Per taluni tipi di Addebito Diretto il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
- 20.7 L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
- 20.8 La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente.

Art. 21 – Modifica e revoca dell'autorizzazione all'esecuzione degli Addebiti Diretti

- 21.1 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, nonché modificarne eventuali limiti.
- 21.2 La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 20 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 22 – Rapporti tra Cliente e Beneficiario

- 22.1 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
- 22.2 Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti. In particolare, fatto salvo quanto previsto negli articoli 19 e 24 della presente sezione, nell'ambito del servizio *SDD* la modifica e/o la revoca del Mandato devono essere indirizzate dal Cliente direttamente ed esclusivamente al Beneficiario.

Art. 23 – Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti

- 23.1 Sulla base del Mandato conferito dal Pagatore, il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, che lo trasmette poi alla Banca per l'addebito del Conto. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento indicata nell'Ordine di Pagamento dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
- 23.2 L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti che necessitano di conversione valutaria in sede di addebito, entro il secondo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 24 – Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla Banca per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 23. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 25 – Richieste di rimborso

- 25.1 Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
 - b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
- 25.2 La richiesta va fatta per iscritto alla Banca oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca stessa, fornendo - su richiesta della Banca - documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze che giustificano il rimborso. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento o fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso entro dieci Giornate Lavorative dalla ricezione della richiesta. Il Pagatore può presentare un esposto alla Banca d'Italia o ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 128-bis del TUB ove non accetti la giustificazione fornita.
- 25.3 Per gli Addebiti Diretti relativi al servizio *SDD nella versione "SDD Core"*, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 25.1.

Art. 26 - Operazioni di Pagamento il cui importo non sia noto in anticipo.

- 26.1 Se un'Operazione di Pagamento basata su carta è disposta dal Beneficiario o per suo tramite senza che sia noto l'importo dell'Operazione nel momento in cui il Pagatore presta il proprio consenso, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore può bloccare i fondi sul Conto di Pagamento del Pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
- 26.2 Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del paragrafo precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

SOTTOSEZIONE IV – PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 27 – Termini di accredito

- 27.1 L'importo del Pagamento è accreditato sul Conto non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca. Qualora tale data di ricezione sia un Giorno non Lavorativo, l'accredito verrà eseguito il Giorno Lavorativo immediatamente successivo con valuta del giorno di disponibilità dell'importo per la Banca.
- 27.2 In deroga a quanto sopra, l'importo del Pagamento è accreditato sul Conto entro il secondo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca esclusivamente nel caso in cui il Pagamento comporti una conversione valutaria con una valuta di un paese non appartenente all'Unione Europea.

SOTTOSEZIONE V - TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ FONDI

Art. 28 - Servizi di informazione sui conti

- 28.1 Il Cliente può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
- 28.2 Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel foglio informativo.
- 28.3 La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base alla normativa. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
- 28.4 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 29 - Conferma della disponibilità di fondi

- 29.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata su carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - il Cliente ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatori;
 - per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
- 29.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.

- 29.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
 - tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
- 29.4 Il Cliente può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al paragrafo 29.3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
- 29.5 La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
- 29.6 Il Cliente può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
- 29.7 Il presente articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte tramite Strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste di incasso utenze (sezione G)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" (sezione F), il servizio in oggetto è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 – Oggetto.

- 1.1 La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all'utenza indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il Conto Corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:
- sia le richieste di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito diretto in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile ai sensi di quanto previsto dalla sezione F sopra richiamata, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo;
 - le fatture al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante Addebito Diretto in Conto saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta dell'azienda fornitrice. Le fatture continueranno ad essere inviate dall'azienda fornitrice all'Utente alle scadenze previste e saranno contrassegnate con apposita dicitura a sovrastampa;
 - il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulle fatture della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini previsti dal contratto dell'azienda fornitrice, onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.

Art. 2 – Condizioni.

- 2.1 La Banca assume l'incarico del pagamento delle citate fatture a condizione che:
- al momento del pagamento, il Conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti;
 - l'Ordine di Pagamento conferito alla Banca soddisfi ogni altra condizione di esecuzione prevista, in materia di Servizi di Pagamento, dalla sezione F.
- 2.2 In caso contrario, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munite dell'apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'azienda fornitrice direttamente a cura dell'Utente.

Art. 3 – Sospensione del servizio.

Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovrà dare immediato avviso alla Banca di non effettuare il pagamento; la Banca potrà dar seguito alla richiesta del Cliente solo se quest'ultimo le perverrà in tempo utile, ai sensi di quanto previsto dalla sezione F.

Art. 4 – Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato in questa sezione, si applicano le previsioni della sezione B (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi).

Norme che regolano l'autorizzazione permanente di addebito diretto in conto per richieste d'incasso (sezione H)

Ferma restando l'applicazione delle "Norme comuni ai Servizi di Pagamento" previste nella sezione F, il servizio è regolato dalle seguenti ulteriori norme.

Art. 1 - Oggetto.

- 1.1 La Banca è autorizzata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dalla banca creditrice indicata dal Cliente a mezzo telefono, telefax, rete telematica o lettera, addebitando il conto corrente indicato con gli stessi mezzi ed applicando le seguenti modalità del servizio senza necessità, per la Banca, di inviare la relativa contabile di addebito:
- a) i documenti di debito al cui pagamento provvederà direttamente la Banca mediante addebito diretto in conto saranno soltanto quelli per i quali sia pervenuta alla Banca stessa la relativa richiesta della Banca creditrice. La documentazione relativa ai documenti di debito sarà inviata direttamente dalla Banca creditrice al Cliente e risulterà contrassegnata con la seguente dicitura a sovrastampa "Regolamento salvo buon fine (s.b.f.) con addebito diretto in c/c presso Banca Generali S.p.A.";
 - b) il Cliente è tenuto a verificare l'esistenza sulla documentazione della sovrastampa citata, in quanto la sua mancanza potrebbe comportare per il Cliente la necessità di provvedere d'iniziativa al pagamento nei termini previsti dal contratto della Banca creditrice, onde evitare l'eventuale applicazione dell'indennità di mora o di altre penalità previste.

Art. 2 – Condizioni.

- 2.1 La Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che la Banca creditrice invierà direttamente al Cliente, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che:
- a) al momento del pagamento, il Conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti; e che
 - b) non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione, anche ai sensi della sezione F.
- 2.2 In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Banca creditrice direttamente a cura del Cliente.

Art. 3 - Sospensione del servizio.

Ove il Cliente intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza nel rispetto di quanto previsto dalla sezione F.

Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente può revocare, ai sensi di quanto previsto dalla sezione F, l'autorizzazione permanente di addebito diretto sul Conto Corrente a mezzo telefono, telefax, rete telematica, o lettera.

Art.5 - Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato in questa sezione, si applicano le previsioni della sezione B (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi).

Norme che regolano i depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione. Disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati (sezione I)

Art. 1 - Oggetto.

- 1.1 La Banca riceve in deposito a custodia e amministrazione gli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, la Banca registra gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, evidenziando gli elementi identificativi di quest'ultimo, come richiesto dalle vigenti disposizioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati a nome del Cliente prende

luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata.

- 1.2 In caso di rapporti intestati a una sola persona fisica, il Cliente prende atto e accetta che, a seguito del ricevimento della notizia qualificata del decesso dell'intestatario (es. certificato di morte), la Banca potrà disporre il disinvestimento di eventuali strumenti finanziari derivati di titolarità del Cliente medesimo. Resta fermo che la Banca potrà dare esecuzione a eventuali diverse istruzioni di soggetti che diano prova di essere a ciò legittimati (ad esempio successori del Cliente) in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, purché tali istruzioni pervengano alla Banca prima che la stessa abbia disposto il disinvestimento ai sensi del presente articolo.

Art. 2 - Svolgimento del servizio.

- 2.1 La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nei casi di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente. Qualora nel deposito titoli siano presenti (i) azioni emesse da società italiane, in gestione accentrata in regime di dematerializzazione e/o (ii) azioni emesse da società non italiane aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, la Banca trasmetterà al Cliente le comunicazioni che dovesse ricevere, per il tramite del depositario centrale o del sub-depositario, relative a eventi societari (diversi dall'assemblea dei soci) in relazione ai quali l'azionista ha la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta. La Banca non trasmetterà al Cliente le comunicazioni relative alla convocazione delle assemblee dei soci, salvo previa richiesta scritta del Cliente da effettuarsi mediante sottoscrizione della modulistica messa a disposizione dalla Banca. La Banca provvede all'esecuzione dell'operazione oggetto di tali comunicazioni soltanto a seguito di ordine scritto del Cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. In caso di diritto di opzione, in mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita di tali diritti di opzione per conto del Cliente.
- 2.2 Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulle scadenze.
- 2.3 Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora dematerializzati, il Cliente prende atto che i diritti relativi a detti strumenti possono essere esercitati esclusivamente previa immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
- 2.4 Il Cliente, il quale si trovi nelle condizioni di seguito descritte, prende altresì atto che la Banca provvederà a comunicare:
- 1. ai sensi dell'art. 83 - *duodecies* del Testo Unico della Finanza, alle società quotate italiane o aventi sede legale in altro Paese dell'Unione Europea con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea che ne facciano richiesta, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui depositi ad essi intestati;
 - 2. ai sensi dell'art. 48 del Provvedimento Unico sul Post-trading, agli emittenti di obbligazioni immesse nella gestione accentrata che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate sui depositi ad essi intestati;
 - 3. ai sensi dell'art. 136, comma 7, del Regolamento Emittenti, ai promotori della sollecitazione di deleghe di voto che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il diritto di voto nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi depositi;
 - 4. i dati identificativi del Cliente titolare di altre tipologie di

strumenti finanziari rispetto a quelle sopra individuate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- 2.5 È facoltà del Cliente, ove consentito dalla normativa vigente, esprimere il proprio diniego alle comunicazioni di cui sopra anche in forma preventiva nonché revocare in qualsiasi momento, attraverso lettera raccomandata a/r, il diniego eventualmente espresso.

Art. 3 - Deposito e registrazione contabile.

- 3.1 Il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Per gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata, inclusi quelli dematerializzati secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il trasferimento sul conto acceso presso la Banca si effettua esclusivamente per il tramite delle apposte annotazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 3.2 Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia e non ancora accentrati, la Banca provvede, ai sensi delle vigenti disposizioni:
- a) a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 1, del Provvedimento Unico sul Post-trading, procedendo, ove possibile, su istruzioni del Cliente, al ripristino dei requisiti;
 - b) a registrare sul conto del Cliente i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
 - c) ad annullare gli strumenti finanziari, spedendoli all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione ai depositari centrali, e ad evidenziare sul conto del Cliente la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.
- 3.3 Nel caso di cessazione dei presupposti della dematerializzazione, l'intermediario ne dà tempestiva comunicazione al Cliente.

Art. 4 - Comunicazioni periodiche.

- 4.1 Il rendiconto periodico di cui all'art. 5 della sezione A sarà redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento Intermediari e potrà essere omissivo quando il valore nominale dei titoli non supera i 10.000,00 euro e non si registrino movimenti - come definiti all'art. 5 della sezione A - da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000,00 euro, le comunicazioni periodiche potranno essere omesse, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni relative al rapporto siano già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di cui al presente Contratto.
- 4.2 La Banca assolve all'obbligo di rendicontazione trimestrale di cui al Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 attraverso l'invio del rendiconto di cui al precedente paragrafo. Si precisa che, nel caso in cui la periodicità dell'invio di tale ultimo rendiconto, selezionata dal Cliente in sede di attivazione del deposito, preveda una periodicità superiore a quella trimestrale (ad esempio semestrale o annuale), la Banca assicura in ogni caso che il Cliente riceva il predetto rendiconto con periodicità trimestrale.
- 4.3 La Banca si riserva di non inviare il rendiconto ai clienti classificati, ai sensi del Regolamento Intermediari, come "professionali" che non richiedano per iscritto di volerlo ricevere, come previsto dall'art 60, comma 3-bis, del Regolamento Intermediari.
- 4.4 Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica tempestivamente al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10 % (dieci per cento).

Art. 5 - Oneri e spese.

Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni e le spese relative all'eventuale Deposito Titoli come indicato nella terza parte. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche qualora dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Il Cliente autorizza la Banca a provvedere, mediante addebito sul Conto Corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 6 - Ritiro degli strumenti finanziari.

Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari non soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente deve far

pervenire alla Banca apposita richiesta, mediante raccomandata a/r. La Banca provvede alla restituzione nei tempi tecnici necessari, tenuto anche conto della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità. Si applica in quanto compatibile, l'art. 1 della sezione A (in relazione al trasferimento o ritiro degli strumenti finanziari). Per gli strumenti finanziari soggetti al regime di dematerializzazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti in materia, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei relativi certificati. Il trasferimento di tali strumenti, così come il loro ritiro, può essere effettuato unicamente mediante le registrazioni sui relativi conti in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Subdeposito.

La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al Cliente. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi identificati dalla Banca mediante la rendicontazione periodica fornita al Cliente. Eventuali successive modifiche di tali soggetti sono rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.

Art. 8 - Esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

- 8.1 Ai fini del rilascio della certificazione e dell'invio della comunicazione, previste rispettivamente dall'art. 83-quinquies, comma 3, e dall'art. 83-sexies, comma 1 del TUF, e dall'art. 41 del Provvedimento Unico sul Post-trading, il soggetto legittimato deve avanzare alla Banca richiesta contenente tutti i dati necessari per consentire a quest'ultima di rilasciare il documento richiesto in conformità alla normativa applicabile.
- 8.2 La legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o di certificazione è stabilita in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 8.3 Qualora il diritto che si intende esercitare è il diritto di intervento in assemblea, la Banca non fa luogo a certificazione ed effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi del citato art. 83- sexies, comma 1, del TUF.
- 8.4 La Banca, per le società soggette alla disciplina di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, assicura l'esecuzione della citata comunicazione nel rispetto dei termini di legge necessari a garantire la legittimazione del Cliente all'intervento e al voto in assemblea a condizione che la relativa richiesta le sia pervenuta entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi dell'art. 42 del Provvedimento Unico sul Post-trading. Le certificazioni e le comunicazioni richieste saranno effettuate dalla Banca in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Unico sul Post-trading.

Art. 9 - Trasferimento dei titoli non dematerializzati.

- 9.1 Per quanto concerne i titoli azionari non dematerializzati immessi nel presente deposito o da immettersi in futuro, il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile - ai sensi dell'art. 1723, 2 comma, del Codice Civile - di apporre in nome e per conto suo la girata per trasferimento dei medesimi in proprietà alla Banca o a terzi riconoscendole in proposito ogni facoltà ed autorizzandola sin d'ora ad esigerne, se del caso, il relativo controvalore.
- 9.2 Per l'ipotesi poi che i titoli azionari depositati fossero provento di acquisto dalla Banca effettuato con denaro proprio a nome e per conto del Cliente, e con addebito a carico di quest'ultimo, si riconosce alla Banca, ora per allora, la facoltà di avvalersi anche delle disposizioni di cui agli articoli 1705, 1721, 2761 del Codice Civile, per il soddisfacimento in via privilegiata degli eventuali suoi crediti in capitale, interessi e spese.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse

degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. Salvo consenso scritto del Cliente, la Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente da essa detenuti a qualsiasi titolo.

Norme che regolano l'intermediazione in cambi (sezione J)

Art. 1 – DISCIPLINA

Con l'attivazione del Servizio la Banca opera in contropartita diretta con il Cliente, offrendo, sulla base delle condizioni di mercato, i tassi di cambio tra le diverse valute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di intermediazione in cambi è prestata dalla Banca con riferimento alle principali valute estere, previa accettazione da parte della stessa Banca dell'operatività nella singola valuta richiesta dal Cliente.

Il Cliente mette a disposizione della Banca le risorse necessarie all'esecuzione del servizio per il tramite del Conto Corrente e del conto titoli aperti presso la Banca a seguito della sottoscrizione del Contratto.

Gli ordini sono conferiti alla Banca per iscritto o oralmente tramite comunicazione telefonica sottoposta a registrazione.

All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

Qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

Qualora gli ordini siano eseguiti su mercati regolamentati, sono osservate le regole ivi previste.

È facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente. La Banca informerà del rifiuto tempestivamente il Cliente, con l'illustrazione delle relative ragioni.

L'informativa del rifiuto della Banca all'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente si considera tempestiva se effettuata entro le ore 17:00 del giorno seguente a quello in cui l'ordine è stato ricevuto.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti al malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo inclusi ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettrici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informa immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non provveda tempestivamente a revocarli, provvede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

Il Cliente ha diritto all'invio degli estratti conto.

IL CLIENTE DÀ ATTO E RICONOSCE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI PUÒ ESSERE SVOLTA DALLA BANCA IN CONTROPARTITA DIRETTA CON IL MEDESIMO, E QUINDI IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELLA BANCA DI OSSERVARE LA DILIGENZA PROFESSIONALE NECESSARIA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ PRESTATATA.

ALLEGATO AL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI – COMUNICAZIONE INFORMATIVA

Oggetto: informativa sui servizi di pagamento del suo conto corrente

Gentile Cliente,

al fine di contemperare sicurezza, aderenza ai comportamenti di spesa reali e flessibilità operativa, riportiamo di seguito l'operatività dei bonifici ordinari e istantanei che la Banca le rende al momento disponibile in seguito all'apertura del rapporto di conto corrente.

Il servizio di bonifico istantaneo è **automaticamente attivo** su tutti i suoi rapporti di conto corrente. Tuttavia, è al momento disponibile unicamente nei canali digitali (Home Banking, app Mobile Banking)* in quanto il servizio è in corso di implementazione e sarà quanto prima reso disponibile alla Clientela anche sugli altri canali indicati in contratto, in particolare nella Documentazione di Trasparenza di seguito richiamata. Sarà pertanto cura della Banca comunicarle tempestivamente la data di effettiva disponibilità del servizio anche sugli altri canali mediante apposita comunicazione nella sua area riservata on-line del sito, tramite la sua app Mobile Banking o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza previste dalla Banca stessa.

Quanto sopra - coerente con i principi di diligenza professionale e di gestione prudentiale del rischio - si deve intendere **previsto ed applicato ai suoi servizi di pagamento**, in deroga a disposizioni contenute:

- nella Documentazione di Trasparenza relativa ai Servizi di Incasso e Pagamento (Foglio Informativo e Documento di Sintesi) e
- nella Normativa Contrattuale applicabile ai servizi,

da lei sottoscritte in fase di formalizzazione del contratto relativo ai servizi (di cui la presente costituisce allegato), **fino a successiva apposita comunicazione della Banca** a lei fornita attraverso le tecniche di comunicazione a distanza sopra richiamate.

Le ricordiamo, inoltre, che è sua facoltà modificare con efficacia immediata i **massimali** dei bonifici ordinari e istantanei. Al momento, può farlo da Home Banking, nella sezione "Limiti operativi".

La sicurezza dei Clienti rappresenta la nostra priorità: il bonifico istantaneo è irrevocabile e, una volta impartito, non può più essere richiamato. Le raccomandiamo, quindi, di non divulgare le sue credenziali di accesso ai canali digitali del Servizio di Internet Banking ed impostare limiti operativi consoni alla sua abituale operatività. Riguardo a questi ultimi, sia per il bonifico istantaneo, sia per il bonifico ordinario:

- essi valgono cumulativamente per rapporto**;
- qualora previsti dalla Banca, possono da lei essere modificati tramite le modalità previste tempo per tempo dalla Banca stessa.

* Canali del Servizio di Internet Banking alla cui disciplina si rinvia per maggiori informazioni.

** A puro titolo di esempio, a fronte di un limite giornaliero personalizzato pari a € 9.000 per il bonifico istantaneo e di una disposizione di € 5.000 effettuata tramite Home Banking, sarà possibile, nella medesima giornata e sullo stesso C/C, disporre in uscita un bonifico istantaneo per un importo massimo di altri € 4.000 tramite i canali tempo per tempo disponibili.

Le ricordiamo, inoltre:

- di controllare la correttezza dei dati del beneficiario. A tal fine, può usufruire gratuitamente del servizio di “Verifica del beneficiario”, che le permette di controllare in pochi secondi la corrispondenza dei dati del beneficiario inseriti e quelli presenti nell’archivio della banca destinataria della disposizione;
- di porre attenzione alle domande di sicurezza. Se già configurate, restano attive sia da APP Mobile Banking che da Home Banking. Se non ancora impostate, è possibile che l’esecuzione dei bonifici istantanei venga inibita e che venga visualizzato l’invito a procedere con la configurazione delle domande di sicurezza (che prevedono un’attivazione con un intervallo temporale di 48 ore dal loro inserimento).

Per maggiori dettagli può rivolgersi al Customer Care al numero verde 800.133.133.

Cordiali saluti.

Banca Generali S.p.A.